Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Stampa

Comunicato n.17

Btp Italia: Mef, nuova emissione dal 6 marzo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) annuncia che da lunedì 6 a giovedì 9 marzo 2023 si terrà una nuova emissione del BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale pensato per il risparmiatore individuale.

Il nuovo BTP Italia, le cui caratteristiche saranno in linea con le precedenti emissioni, avrà una durata di 5 anni ed è previsto un premio fedeltà pari all'8 per mille per coloro che acquistano il titolo all'emissione e lo detengono fino a scadenza, il 14 marzo 2028.

Come di consueto, il titolo sarà collocato sul mercato in due fasi: la prima fase si svolgerà da lunedì 6 a mercoledì 8 marzo, salvo chiusura anticipata, e sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato *retail*) dove verranno soddisfatte tutte le richieste pervenute; la seconda fase avrà luogo nella mattinata del giorno 9 marzo e sarà riservata solo agli investitori istituzionali. I tassi minimi garantiti saranno comunicati venerdì 3 marzo.

Come per le precedenti emissioni, i risparmiatori *retail* potranno sottoscrivere il BTP Italia ovunque si detenga un conto titoli, in banca o presso gli uffici postali anche utilizzando il proprio *home banking* se abilitato alle funzioni di *trading*.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le seguenti banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A.

Tutte le comunicazioni ufficiali sul BTP Italia, le FAQ, la scheda informativa e la nota tecnica per gli operatori saranno resi disponibili sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico (www.dt.mef.gov.it/debitopubblico). Sarà inoltre possibile chiedere supporto e informazioni direttamente agli uffici del Dipartimento del Tesoro (MEF) via e-mail all'indirizzo btpitalia@mef.gov.it.

Roma, 6 Febbraio 2023
Ore 15,00

Ufficio Stampa
Tel. +39 06 4761 4605
E-mail: ufficio.stampa@mef.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
www.mef.gov.it

Dipartimento del Tesoro

BTP Italia – Nuova emissione

Diciannovesima Emissione - Scheda informativa

Emittente	Repubblica Italiana
Rating Emittente	Baa3 neg / BBB stab / BBB stab / BBBH stab (Moody's / S&P's / Fitch / DBRS)
Annuncio dell'emissione	3 marzo 2023, con Decreto di Emissione e Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in cui vengono descritte le caratteristiche del titolo.
Tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito	È indicativo e viene comunicato prima dell'avvio della Prima Fase di collocamento per agevolare le scelte di investimento dei risparmiatori. Il Tasso cedolare (reale) annuo definitivo è fissato prima dell'avvio della Seconda Fase e non potrà essere inferiore al tasso minimo garantito.
Scadenza	5 anni (14 marzo 2028)
Struttura	Titolo indicizzato all'inflazione italiana (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI, senza tabacchi)
- *Cedola: modalità di calcolo e pagamento*	Semestrale, indicizzata all'indice FOI senza tabacchi del semestre di competenza, corrisposta in via posticipata, e calcolata moltiplicando il tasso cedolare semestrale reale fisso (Tasso cedolare reale annuo definitivo/2) per il capitale rivalutato. In caso di deflazione nel semestre, la cedola dello stesso semestre viene calcolata moltiplicando il tasso cedolare semestrale reale fisso per il capitale nominale non rivalutato (*floor* sulla cedola), garantendo per il relativo semestre un rendimento minimo pari al tasso cedolare reale semestrale fisso. In caso di inflazione nei semestri successivi, la rivalutazione del capitale avverrà solo qualora l'indice torni a superare il livello massimo raggiunto nei semestri precedenti.
- *Rivalutazione del capitale: modalità di calcolo e pagamento*	Semestrale, in base all'indice FOI senza tabacchi, applicato al valore nominale acquistato; è corrisposta unitamente alla cedola. In caso di deflazione nel semestre non vi è addebito e non è dovuto alcun pagamento da parte dell'investitore (*floor* sul capitale). In caso di inflazione nei semestri successivi, la rivalutazione del capitale avverrà solo qualora l'indice torni a superare il livello massimo raggiunto nei semestri precedenti.
- *Rimborso del capitale nominale*	Rimborsato in unica soluzione a scadenza al valore nominale non rivalutato
Prezzo di emissione	100 (alla pari)
Periodo di collocamento sul MOT	4 giorni lavorativi del calendario di Borsa Italiana, dal 6 al 9 marzo 2023
Prima Fase del periodo di collocamento	Dal 6 all'8 marzo 2023

Soggetti[1] che possono partecipare	Risparmiatori individuali ed altri affini
Chiusura della Prima Fase	Alle 17,30 del giorno 8 marzo 2023. Le proposte irrevocabili di acquisto immesse sul MOT entro la data ed ora di efficacia della chiusura del collocamento, saranno soddisfatte per l'intero importo oggetto dei relativi contratti conclusi sul MOT.
Chiusura anticipata	La comunicazione dell'eventuale chiusura anticipata alle 17,30 del secondo giorno di collocamento (7 marzo) verrà data al termine del primo giorno (6 marzo) oppure entro le ore 13 dello stesso secondo giorno. Nel caso di chiusura anticipata nel terzo giorno (8 marzo), questa avrà luogo non prima delle ore 14 e la relativa comunicazione verrà effettuata al termine del giorno precedente. Tale comunicazione, alla quale verrà dato ampio risalto, sarà contestuale da parte del MEF e di Borsa Italiana e pubblicata secondo le rispettive prassi.
Seconda Fase del periodo di collocamento	9 marzo 2023, dalle ore 10 alle ore 12
Soggetti[2] che possono partecipare	Investitori istituzionali
Chiusura della Seconda Fase	Alle ore 12 del giorno 9 marzo 2023. Al termine, le proposte di adesione verranno soddisfatte interamente ovvero, nel caso in cui gli ordini raccolti eccedano la quantità che il MEF intende offrire, Borsa Italiana procederà ad applicare un meccanismo di riparto.
Modalità di collocamento sul MOT	In via diretta a prezzo fisso sul MOT, il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, attraverso due Dealer selezionati dal MEF tra gli Specialisti in titoli di Stato.
Modalità di acquisto da parte dei risparmiatori durante la Prima Fase	Per il tramite della banca (indipendentemente dal fatto che sia aderente o meno al MOT) dove è detenuto il deposito titoli, via sportello o via *home banking* (di norma con funzione di *trading* abilitata), oppure tramite gli uffici postali.
Taglio minimo acquistabile durante la Prima Fase	1.000 euro
Taglio minimo acquistabile durante la Seconda Fase	100.000 euro
Lotto minimo	1.000 euro
Godimento e Regolamento	Martedì 14 marzo 2023
Informazioni note al mercato nel periodo di collocamento sul MOT	Prezzo di emissione e Tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito. Il Tasso cedolare (reale) annuo definitivo viene comunicato al mercato con apposito Comunicato Stampa all'apertura dell'ultimo giorno del periodo di collocamento sul MOT (9 marzo 2023).

[1] Per una descrizione completa dei soggetti che possono partecipare alla Prima e alla Seconda Fase del collocamento, si veda l'allegato alla presente scheda informativa.

Meccanismo di fissazione del Tasso cedolare (reale) annuo definitivo	Sulla base delle condizioni di mercato del giorno 9 marzo 2023, ma comunque ad un livello non inferiore a quello del Tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito annunciato il 3 marzo 2023.
Commissioni a carico degli investitori per l'adesione	Non è prevista alcuna commissione a carico degli investitori per l'adesione al collocamento.
Commissioni corrisposte dal MEF agli intermediari unicamente durante la Prima Fase del periodo di collocamento	5 per mille (da calcolarsi sull'importo nominale emesso non rivalutato) corrisposto dal MEF agli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo in proporzione all'ammontare degli ordini raccolti durante la Prima Fase del periodo di collocamento e in base alle modalità tecniche stabilite nel Decreto di Emissione.
Dealer selezionati dal MEF tra gli Specialisti in titoli di Stato	Intesa Sanpaolo S.p.A. UniCredit S.p.A.
Co-Dealer selezionati dal MEF tra gli aderenti al mercato MOT	Banca Akros S.p.A. Crédit Agricole Corp. Inv. Bank
Commissioni corrisposte dal MEF per Dealer e Co-Dealer	0,75 per mille (da calcolarsi sull'importo nominale emesso non rivalutato) in base alle modalità tecniche stabilite nel Decreto di Emissione.
Premio di fedeltà[2]	Agli investitori che acquistano il titolo durante la Prima Fase del periodo di collocamento e lo detengono fino alla scadenza (14 marzo 2028) il MEF corrisponderà un premio pari all'8 per mille lordo (da calcolarsi sull'importo nominale acquistato non rivalutato).
Quotazione	MOT (Borsa Italiana)
Liquidità sul mercato secondario	Dal giorno del regolamento/godimento il titolo sarà negoziabile sul MOT e ne verrà garantita la liquidità attraverso l'impegno dei Dealer e dei Co-Dealer selezionati dal MEF tra i più attivi partecipanti al MOT sul comparto dei titoli di Stato italiani.
Commissioni di negoziazione sul MOT a partire dal 14 marzo 2023	Fissate a discrezione delle banche aderenti al MOT.
Regime fiscale	12,5 per cento, come per tutti i titoli di Stato.
Informazioni sull'emissione	I comunicati stampa concernenti l'emissione e i suoi risultati, insieme con tutta la documentazione tecnica, saranno disponibili sul sito del MEF (www.mef.gov.it) e della Direzione del Debito Pubblico del Dipartimento del Tesoro (www.debitopubblico.it).

[2]Le informazioni di dettaglio circa il premio fedeltà saranno disponibili all'interno delle FAQ del BTP Italia sul sito del MEF (www.mef.gov.it) e sul sito della Direzione del Debito Pubblico del Dipartimento del Tesoro (www.debitopubblico.it).

Tempistica della diciannovesima emissione

Data	Evento
Venerdì 3 marzo 2023	Predisposizione e diffusione da parte del MEF di un Comunicato Stampa ed emanazione del Decreto di Emissione, che definisce le caratteristiche del titolo, annuncia il Tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito e il codice ISIN del titolo per la Prima Fase del collocamento.
Lunedì 6 marzo 2023	Ore 9,00 - Inizio Prima Fase del periodo di collocamento sul MOT.
Martedì 7 marzo 2023	Ore 9,00 – 17,30 – Seconda giornata di collocamento sul MOT, salvo chiusura anticipata. In caso il MEF decida di avvalersi della facoltà di chiusura anticipata nel secondo giorno di collocamento verrà data ampia comunicazione nel tardo pomeriggio del giorno precedente oppure entro le ore 13 del giorno stesso.
Mercoledì 8 marzo 2023	Ore 17,30 - Chiusura Prima Fase del periodo di collocamento, salvo chiusura anticipata. In caso di chiusura anticipata nel terzo giorno di collocamento (ore 14.00), verrà data ampia comunicazione sia dal MEF che da Borsa Italiana, con contestuale comunicato che verrà emanato nel tardo pomeriggio del giorno precedente. Comunicazione da parte del MEF del codice ISIN del titolo per la Seconda Fase del collocamento.
Giovedì 9 marzo 2023	Entro le ore 10,00 – Comunicazione da parte del MEF del tasso cedolare (reale) annuo definitivo tramite Comunicato Stampa. Ore 10,00 - Inizio Seconda Fase del periodo di collocamento sul MOT della durata di 2 ore. Ore 12,00 - Chiusura Seconda Fase del periodo di collocamento. Al termine, le proposte di adesione verranno soddisfatte interamente ovvero, nel caso in cui gli ordini raccolti eccedano la quantità che il MEF intende offrire, Borsa Italiana procederà ad applicare un meccanismo di riparto comunicando il relativo coefficiente. Successivamente, il MEF fissa con apposito Decreto di Accertamento la quantità nominale emessa finale durante la Prima e la Seconda Fase, insieme al Tasso cedolare (reale) annuo definitivo già reso noto nella mattina.
Martedì 14 marzo 2023	Data di godimento/regolamento[3] Primo giorno di negoziazione libera su MOT[4]

Le informazioni qui riportate non sono destinate ad essere pubblicate o distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Il documento e le informazioni in esso contenute non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili si sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non sono e non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America. Di conseguenza, questi strumenti finanziari possono essere offerti, venduti o consegnati soltanto a persone fuori dagli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act.

[3]La coincidenza tra data di regolamento e quella di godimento è dettata dall'esigenza che al momento dell'acquisto l'acquirente non debba versare dietimi.
[4]Il regolamento delle negoziazioni libere sul mercato secondario MOT è fissato in 2 giorni successivi alla loro data di conclusione.

ALLEGATO

Tabelle con elenco delle tipologie di investitori che potranno partecipare

alle due Fasi del Periodo di Distribuzione

SOGGETTI AMMESSI ALLA **PRIMA FASE DEL PERIODO DI DISTRIBUZIONE** (6-7-8 marzo 2023)
A) Persone fisiche comunque classificate
B) Soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica
C) Società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B)
D) Intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e B)
E) Società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B)

SOGGETTI AMMESSI ALLA **SECONDA FASE DEL PERIODO DI DISTRIBUZIONE** (9 marzo 2023)
F) Controparti qualificate non persone fisiche, anche se richiedono di essere considerati soggetti al dettaglio o clienti professionali, di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018
G) Soggetti professionali di diritto non persone fisiche, anche se richiedono di essere considerati soggetti al dettaglio, di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018
H) Enti inclusi nelle Pubbliche Amministrazioni

* Segue l'elenco dei soggetti facenti parte delle categorie F) e G):

Soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, italiani o esteri
Imprese di investimento
Banche
Imprese di assicurazione
Organismi di investimento collettivo del risparmio
Società di gestione del risparmio non ammesse alla prima fase di distribuzione
Società di gestione armonizzate
Fondi pensione e società di gestione di tali fondi
Intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 TUB
Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento
Istituti di moneta elettronica
Fondazioni bancarie
Governi nazionali e loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico
Banche centrali
Organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico
Imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci

Imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati
Le categorie corrispondenti a quelle precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea
Altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati
Soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia
Altri investitori istituzionali, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie
Investitori istituzionali all'estero
Imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: - totale di bilancio: 20.000.000 EUR, - fatturato netto: 40.000.000 EUR, - fondi propri: 2.000.000 EUR.

BTP ITALIA – FAQ

(aggiornato al 24/02/2023)

Sommario

CARATTERISTICHE DEL BTP ITALIA 3

Cosa sono i BTP Italia? 3

Per chi è consigliato questo genere di investimento? 3

Qual è il tasso reale annuo minimo garantito dai BTP Italia? 3

Come e quando si possono acquistare i BTP Italia? 3

È possibile aderire all'offerta del BTP Italia tramite il servizio Banco Posta? 3

Quali sono le caratteristiche principali dei BTP Italia? 3

E se non c'è inflazione, cosa succede? 4

Qual è il lotto minimo acquistabile all'emissione? 4

In che cosa si differenziano dagli altri titoli di Stato? 4

Sono previste commissioni o tasse particolari per l'acquisto all'emissione dei BTP Italia? 5

Qual è la tassazione prevista per questi titoli? 5

ACQUISTO ALL'EMISSIONE DA PARTE DI INVESTITORI STATUNITENSI ED ESTERI 5

L'offerta dei BTP Italia è rivolta anche a persone residenti negli Stati Uniti d'America? 5

Possono invece acquistare all'emissione i BTP Italia i cittadini americani non residenti in America che risiedono in Italia? 5

Possono partecipare all'offerta investitori con cittadinanza e/o nazionalità diversa da quella italiana e americana che si trovano a) in Italia o b) all'estero in una nazione diversa dagli Stati Uniti d'America? 5

Nell'ambito delle gestioni patrimoniali possono acquistare all'emissione il BTP Italia durante il periodo di collocamento gli investitori residenti all'estero, gli investitori istituzionali, le fiduciarie e le persone giuridiche? 5

PROCEDURA DI COLLOCAMENTO: FASI E RELATIVI INVESTITORI AMMESSI 6

Che cosa è il MOT? 6

Come viene collocato il BTP Italia? 6

Che cosa sono la Prima Fase e la Seconda Fase del periodo di collocamento? 7

Come viene identificato il BTP Italia durante la Prima e la Seconda Fase del periodo di collocamento? 7

Chi sono i soggetti che possono partecipare alla Prima Fase del periodo di collocamento? 7

Chi sono i soggetti che possono partecipare alla Seconda Fase del Periodo di collocamento? 8

Nella documentazione del BTP Italia si fa riferimento agli Enti inclusi nelle Pubbliche amministrazioni, come soggetti che possono partecipare esclusivamente alla Seconda Fase del periodo di collocamento. Quali sono esattamente questi soggetti? 8

Gli investitori esteri possono partecipare al collocamento? Se sì, a quale Fase? 8

Ci sono soggetti che possono partecipare sia alla Prima Fase del periodo di collocamento che alla Seconda Fase? 9

Ci sono soggetti che sono esclusi del tutto, tanto alla Prima Fase che alla Seconda Fase del periodo di collocamento? 9

Il MEF può prevedere la chiusura anticipata nella Prima Fase del periodo di collocamento? Come viene comunicata agli investitori? 9

Cosa succede al termine della Seconda Fase del periodo di collocamento? 10

Chi sono i *Dealers* e i *Co-Dealers* del collocamento del BTP Italia? 10

L'operazione di emissione del BTP Italia è riferibile al servizio di negoziazione/raccolta ordini o al servizio di collocamento? 11

Per il BTP Italia valgono le disposizioni del Decreto Trasparenza? 11

È consentito all'investitore di recedere dagli ordini di acquisto di BTP Italia effettuati on-line? 11

È consentito all'investitore di recedere dagli ordini di acquisto di BTP Italia effettuati fuori sede? 11

Quali sono i soggetti cui il MEF riconosce la commissione per la raccolta ordini di acquisto dalla clientela durante la Prima Fase del periodo di collocamento? 12

PREMIO FEDELTÀ 12

Cos'è il "premio fedeltà"? 12

A chi spetta il "premio fedeltà"? 13

Quali sono le conseguenze sul "premio fedeltà" in caso di trasferimento del BTP Italia tra Depositi Titoli intestati a persone fisiche parzialmente in modo diverso (in sede di acquisto all'emissione immesso in Deposito Titoli intestato A-B e successivamente trasferito in Deposito Titoli intestato A-B-C). C'è una riduzione proporzionale del premio? 13

Quali sono le conseguenze sul "premio fedeltà" in caso di trasferimento del BTP Italia a titolo successorio a seguito di morte dell'originario investitore. Ne beneficiano gli eredi? 13

Quali sono le conseguenze sul "premio fedeltà" in caso trasferimento del BTP Italia a seguito di donazione dell'originario acquirente all'emissione durante la Prima Fase del periodo di collocamento, a un terzo. Ne beneficia il donatario? 13

Nel caso di un'operazione di prestito titoli avente ad oggetto il BTP Italia il prestatore mantiene il diritto al "premio fedeltà"? 14

CARATTERISTICHE DEL BTP ITALIA

Cosa sono i BTP Italia?

I BTP Italia sono i primi titoli di Stato indicizzati all'inflazione italiana, con cedole semestrali e durata pari a 4, 5, 6 e 8 anni, pensati soprattutto per le esigenze dei risparmiatori e degli investitori *retail*.
Sono infatti i primi titoli di Stato che il Tesoro emette utilizzando non il meccanismo tradizionale dell'asta, ma la piattaforma MOT di Borsa Italiana - Euronext (www.borsaitaliana.it).
In questo modo l'acquisto all'emissione, oltre che in banca, può essere fatto anche tramite qualsiasi *home banking* abilitato alle funzioni di *trading*.

Per chi è consigliato questo genere di investimento?

I BTP Italia sono dei titoli di Stato pensati principalmente per i piccoli investitori privati. È un investimento di medio termine che prevede una remunerazione sempre allineata all'evoluzione del costo della vita. Le innovative modalità di acquisto all'emissione diretto (su piattaforma MOT www.borsaitaliana.it) ne fanno un prodotto ideale per chi è abituato a gestire in autonomia i propri investimenti tramite i sistemi di *trading online*.

Qual è il tasso reale annuo minimo garantito dai BTP Italia?

Il tasso viene comunicato dal Tesoro ogni volta prima dell'apertura del periodo di collocamento e dipende dalle condizioni di mercato del periodo. Sul sito www.tesoro.it troverai la comunicazione dei tassi applicati per ogni emissione.

Come e quando si possono acquistare i BTP Italia?

I BTP Italia si acquistano all'emissione direttamente on-line, attraverso qualsiasi sistema di *home banking* abilitato alle funzioni di *trading* durante i giorni del periodo di collocamento. Come tutti gli altri titoli di Stato, comunque, anche i BTP Italia si possono acquistare all'emissione allo sportello presso la propria banca o Ufficio Postale abilitato. Le date dei periodi di collocamento verranno comunicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze www.mef.gov.it.

È possibile aderire all'offerta del BTP Italia tramite il servizio Banco Posta?

Sì, analogamente a tutti gli altri titoli di Stato.

Quali sono le caratteristiche principali dei BTP Italia?

I BTP Italia sono gli unici titoli di Stato italiani indicizzati al tasso di inflazione nazionale. Ogni 6 mesi pagano interessi a tasso fisso sul capitale rivalutato all'inflazione del

semestre di riferimento, sulla base dell'indice ISTAT sui prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) con esclusione dei tabacchi. Inoltre, con i BTP Italia la rivalutazione del capitale viene corrisposta semestralmente, con un recupero immediato dell'inflazione.

E se non c'è inflazione, cosa succede?

In caso di deflazione, le cedole vengono comunque calcolate sul capitale nominale investito, quindi con una protezione estesa non solo alla quota capitale, ma anche agli interessi.

Qual è il lotto minimo acquistabile all'emissione?

I BTP Italia hanno un lotto minimo pari a 1.000 euro. Per quanto riguarda la Prima Fase del periodo di collocamento destinata ai risparmiatori individuali e altri affini (di cui si dirà di seguito), il taglio minimo acquistabile di ciascun ordine è di 1.000 euro e se ne possono acquistare all'emissione per multipli di 1.000 euro. Il taglio minimo delle proposte di acquisto nel corso della Seconda Fase del periodo di collocamento è di 100.000 euro con multipli di 1.000 euro. Essendo l'unico titolo di Stato che non viene messo all'asta in modo tradizionale, ma collocato dal Tesoro tramite la piattaforma MOT www.borsaitaliana.it, chi acquista il titolo durante la Prima Fase del periodo di collocamento ha la sicurezza di potersi aggiudicare sempre il quantitativo richiesto.

In che cosa si differenziano dagli altri titoli di Stato?

I BTP Italia si differenziano dagli altri titoli di Stato sia per caratteristiche finanziarie che per modalità di collocamento.
Al momento, non ci sono altri titoli di Stato emessi con durata pari a 4, 6 e 8 anni.
Inoltre, non vi sono altri titoli di Stato indicizzati all'inflazione italiana. I BTP€i, che sono gli unici altri titoli di Stato indicizzati all'inflazione emessi dal Tesoro italiano, indicizzano gli interessi al tasso di inflazione europea, non italiana, e inoltre il pagamento della rivalutazione del capitale avviene in un'unica soluzione a scadenza.
Un altro elemento di distinzione rispetto a tutti gli altri titoli di Stato è la modalità di emissione: il collocamento avviene attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa italiana e chi prenota il titolo durante la Prima Fase destinata ai risparmiatori individuali e altri affini ha la sicurezza di potersi aggiudicare sempre il quantitativo richiesto.
È previsto, infine, un "premio fedeltà", ossia una percentuale del valore nominale dell'investimento esclusivamente per gli investitori che acquistano i titoli durante la Prima Fase del periodo di collocamento, e li detengono fino alla scadenza.

Sono previste commissioni o tasse particolari per l'acquisto all'emissione dei BTP Italia?

Non è prevista alcuna commissione bancaria a carico degli investitori per l'acquisto all'emissione, come per gli altri titoli di Stato a medio lungo termine.
Le commissioni per la vendita anticipata o l'acquisto successivamente all'emissione sono quelle concordate con la propria banca.
Come per tutti gli altri titoli di Stato, la tassazione dei redditi di capitale e diversi è al 12,5%.

Qual è la tassazione prevista per questi titoli?

Come per tutti gli altri titoli di Stato, la tassazione dei redditi di capitale e diversi è al 12,5%.

ACQUISTO ALL'EMISSIONE DA PARTE DI INVESTITORI STATUNITENSI ED ESTERI

L'offerta dei BTP Italia è rivolta anche a persone residenti negli Stati Uniti d'America?

Assolutamente no. L'offerta è rivolta agli investitori che **non** si trovano negli Stati Uniti d'America. Nessun soggetto, indipendentemente dalla nazionalità o della residenza, può acquistare all'emissione il BTP Italia dal territorio americano.

Possono invece acquistare all'emissione i BTP Italia i cittadini americani non residenti in America che risiedono in Italia?

Le persone di nazionalità americana residenti in Italia possono acquistare all'emissione il BTP Italia.

Possono partecipare all'offerta investitori con cittadinanza e/o nazionalità diversa da quella italiana e americana che si trovano a) in Italia o b) all'estero in una nazione diversa dagli Stati Uniti d'America?

Di solito sì, ma dipende dalla legislazione del paese di cui si è cittadini.

Nell'ambito delle gestioni patrimoniali possono acquistare all'emissione il BTP Italia durante il periodo di collocamento gli investitori residenti all'estero, gli investitori istituzionali, le fiduciarie e le persone giuridiche?

Si, ma tenendo conto delle restrizioni di cui sopra.

PROCEDURA DI COLLOCAMENTO: FASI E RELATIVI INVESTITORI AMMESSI

Che cosa è il MOT?

Il MOT (Mercato Obbligazionario Telematico www.borsaitaliana.it) è il mercato secondario elettronico, gestito da Borsa Italiana, dove vengono negoziati contratti di compravendita relativi a obbligazioni domestiche ed estere e a titoli di Stato (nei giorni di borsa aperta per tutta la durata degli stessi titoli, dalle ore 9,00 alle 17,30). È un mercato al dettaglio, ossia particolarmente specializzato per le transazioni anche di importo molto limitato, essendo il lotto minimo di negoziazione pari a 1.000 euro.

Come viene collocato il BTP Italia?

Il BTP Italia viene emesso attraverso il MOT (www.borsaitaliana.it).
Si tratta di una transazione tipica da mercato primario (ossia dove un titolo nasce per la prima volta) anche se la procedura di collocamento viene eseguita su un'infrastruttura tecnologica, quella del MOT, che è invece normalmente usata come mercato secondario. A differenza della procedura d'asta dove il prezzo viene determinato al termine dell'asta stessa, in questa nuova procedura è il tasso cedolare ad essere determinato nell'ultimo giorno del collocamento in base alle condizioni di mercato, mentre il prezzo è fissato alla pari. Il periodo di collocamento è diviso in Prima e Seconda Fase. Nel corso della Prima Fase le banche aderenti al MOT inoltrano gli ordini ricevuti dagli investitori ammessi alla Prima Fase sottoscrivendo contratti di compravendita sullo stesso MOT ad un prezzo fisso pari a 100. Durante la Seconda Fase, le banche raccolgono le proposte di adesione, sempre a prezzo fisso pari a 100, che verranno soddisfatte interamente ovvero applicando un meccanismo di riparto, nel caso in cui la quantità raccolta ecceda l'ammontare che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) intende offrire e che sarà comunicato successivamente. Al termine del periodo di collocamento e dell'eventuale meccanismo di riparto per la Seconda Fase, il MEF, mediante decreto di accertamento, fissa l'ammontare totale di BTP Italia da emettere. La data di regolamento (valuta) dell'emissione, vale a dire il vero e proprio giorno di emissione, per tutti i contratti conclusi nell'ambito del collocamento (sia durante la Prima Fase sia durante la Seconda Fase del periodo di collocamento), viene specificata nella scheda informativa del titolo (disponibile sul sito internet www.mef.gov.it). È possibile acquistare il titolo durante il periodo di collocamento via internet, attraverso il proprio *home-banking*, oppure recandosi presso la propria banca o Ufficio Postale abilitato secondo le modalità tradizionali. Dal giorno di regolamento dell'emissione, il titolo sarà negoziabile sul mercato secondario (MOT www.borsaitaliana.it) ed avrà un prezzo determinato dalle condizioni di mercato, al pari di ogni altro titolo quotato e scambiato sulla medesima piattaforma di negoziazione.

Che cosa sono la Prima Fase e la Seconda Fase del periodo di collocamento?

Il BTP Italia viene collocato sul mercato durante un periodo di collocamento che si divide in due fasi: la Prima Fase, che si sviluppa nei primi giorni dell'offerta (che comunque non potranno essere inferiori a due) è riservata ai risparmiatori individuali ed altri affini, mentre la Seconda Fase, ovvero l'ultima giornata del periodo di collocamento è riservata agli investitori istituzionali. Le tempistiche puntuali di ogni emissione verranno specificate nella scheda informativa del titolo (disponibile sul sito internet www.mef.gov.it).

Come viene identificato il BTP Italia durante la Prima e la Seconda Fase del periodo di collocamento?

Al BTP Italia verrà assegnato un codice ISIN "speciale" per la Prima Fase del periodo di collocamento e un codice ISIN regolare, che sarà quello di mercato, per la Seconda Fase del periodo di collocamento. Il codice ISIN "speciale" verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario a partire dalla data di regolamento in poi. Solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN "speciale" verrà corrisposto, a scadenza, il premio fedeltà in quanto vorrà dire che non hanno mai venduto il titolo prima della scadenza.

Chi sono i soggetti che possono partecipare alla Prima Fase del periodo di collocamento?

I risparmiatori individuali e altri affini possono partecipare alla Prima Fase del periodo di collocamento.

In particolare, alla Prima Fase del periodo di collocamento possono partecipare:

a) le persone fisiche, a prescindere dalla loro classificazione;
b) i soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica;
c) le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti a) e b);
d) gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti a) e b);

e) le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti a) e b).

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima o nella Seconda Fase del periodo di collocamento, a seconda dei casi, spetta all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale (cosiddetto intermediario di prossimità). Tale ordine potrà essere effettuato o allo sportello o mediante il sistema di *home-banking* abilitato al *trading online*. Con riferimento alle categorie di cui ai punti c), d) ed e) di cui sopra, i soggetti ivi ricompresi potranno partecipare alla Prima Fase del periodo di collocamento ove siano disposti, a richiesta, a dare formale evidenza della circostanza che agiscono per conto di clienti inclusi nelle categorie di cui ai punti a) e b) dell'elenco che precede.

Chi sono i soggetti che possono partecipare alla Seconda Fase del Periodo di collocamento?

Alla Seconda Fase del periodo di collocamento sono ammessi tutti i soggetti esclusi dalla Prima Fase del periodo di collocamento, salvo quanto previsto dalle "restrizioni alla vendita" imposte dai diversi Paesi (tra cui gli Stati Uniti d'America).

Nella documentazione del BTP Italia si fa riferimento agli Enti inclusi nelle Pubbliche amministrazioni, come soggetti che possono partecipare esclusivamente alla Seconda Fase del periodo di collocamento. Quali sono esattamente questi soggetti?

Si fa riferimento a tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'Elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato dall'ISTAT, predisposto sulla base del criterio SEC 2010 del sistema statistico nazionale e comunitario.

Gli investitori esteri possono partecipare al collocamento? Se sì, a quale Fase?

Gli investitori individuali esteri possono partecipare al collocamento, salvo quanto previsto dalle "restrizioni alla vendita" imposte dai diversi Paesi (tra cui gli Stati Uniti d'America), cui gli investitori individuali devono far riferimento. L'identificazione e l'attestazione della loro natura spetta all'intermediario che riceve l'ordine dall'acquirente finale e che si impegna a trasmetterla agli intermediari a cui invia l'ordine di acquisto ricevuto dal cliente estero. Infatti, nel caso di catene di intermediazione estere farà fede l'attestazione effettuata dal primo intermediario estero della catena all'ultimo intermediario italiano, tenuto alla normale diligenza professionale in ordine alla

veridicità delle informazioni ricevute. In tal caso, l'investitore individuale estero potrà partecipare alla Prima Fase del periodo di collocamento.
In mancanza di un accertamento oggettivo da parte dell'intermediario di prossimità, l'investitore potrà partecipare al collocamento, ma dovrà essere indirizzato alla Seconda Fase del periodo di collocamento analogamente agli investitori istituzionali esteri.
Gli investitori individuali non italiani ma residenti in Italia - quindi dotati di codice fiscale - e i soggetti italiani con codice fiscale ma residenti all'estero possono partecipare alla Prima Fase del periodo di collocamento.

Ci sono soggetti che possono partecipare sia alla Prima Fase del periodo di collocamento che alla Seconda Fase?

No. I soggetti ammessi alla Prima Fase non possono partecipare alla Seconda Fase e viceversa. Ci possono essere dei casi di soggetti ammessi alla Prima Fase, quali ad esempio i clienti professionali su richiesta non persone fisiche, ossia coloro i quali sarebbero classificabili come clienti al dettaglio che abbiano richiesto di essere considerati clienti professionali. È importante, a tale scopo, che il cliente stesso si faccia parte attiva con l'intermediario per verificare la possibilità di partecipare alla Prima Fase del periodo di collocamento del BTP Italia.

Ci sono soggetti che sono esclusi del tutto, tanto alla Prima Fase che alla Seconda Fase del periodo di collocamento?

No, fatti salvi i casi di restrizioni alla vendita previste dai Paesi di appartenenza dei risparmiatori/investitori, ovvero i Paesi in cui i risparmiatori/investitori si trovino.

Il MEF può prevedere la chiusura anticipata nella Prima Fase del periodo di collocamento? Come viene comunicata agli investitori?

Generalmente, il MEF si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente la Prima Fase del periodo di collocamento, dandone ampia comunicazione al mercato.
Nel caso in cui venga prevista, la comunicazione relativa alla chiusura anticipata, di cui verrà dato ampio riscontro, sarà contestuale da parte del MEF e di Borsa Italiana, con pubblicazione secondo le rispettive prassi; inoltre sarà disponibile sul sito del MEF (www.mef.gov.it), della Direzione del Debito Pubblico del Dipartimento del Tesoro (www.debitopubblico.it) e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).
Si ricorda che tutti gli ordini di acquisto del titolo, indipendentemente dalla modalità prescelta dagli investitori per eseguirli (via sportello presso la propria banca, via home banking, oppure tramite gli uffici postali abilitati), andranno a buon fine se e solo se effettuati nel corso del periodo di apertura del collocamento.

Cosa succede al termine della Seconda Fase del periodo di collocamento?

Terminata la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, le proposte di acquisto validamente immesse sul MOT divengono ordini di acquisto. L'offerta totale che il MEF intende garantire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione coincide con la proposta in vendita immessa sul MOT dal *Dealer* incaricato per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. Qualora l'ammontare complessivo degli ordini di acquisto risulti superiore all'offerta totale che il MEF intende collocare per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, tali ordini verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario (euro 1.000) dei titoli. Tale meccanismo, per ciascuna proposta di acquisto, assegnerà la quantità da allocarsi applicando la seguente formula:

Quantità eseguita per singolo ordine di acquisto = arrotondamento per difetto al taglio unitario [quantità offerta dal MEF× (quantità della singola proposta di acquisto /quantità totale delle proposte di acquisto)]

La piena applicazione di tale formula per tutti i partecipanti viene garantita dal sistema automatico di Borsa Italiana, al termine della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. Eventuali quantità residue saranno allocate, tramite l'assegnazione di una quantità pari al taglio unitario (euro 1.000) dei titoli, a partire da un ordine casuale e a seguire sugli ordini inseriti successivamente a quest'ultimo.
Eventuali ulteriori quantità residue saranno allocate, tramite l'assegnazione di una quantità pari al taglio unitario (euro 1.000) dei titoli, a partire dall'ordine con maggiore priorità temporale; questo fino a quando non verrà esaurita tutta la quantità.
L'intermediario di prossimità provvederà a comunicare ai propri clienti i quantitativi assegnati ad esito della procedura di riparto.

Chi sono i *Dealers* e i *Co-Dealers* del collocamento del BTP Italia?

I *Dealers* sono operatori selezionati dal MEF tra gli Specialisti in titoli di Stato, con il mandato di raccogliere ordini di acquisto durante la Prima Fase e proposte di acquisto durante la Seconda Fase da parte delle altre banche sul MOT durante il periodo di collocamento.
I *Co-Dealers* sono operatori selezionati dal MEF tra i più attivi partecipanti al MOT sul comparto dei titoli di Stato italiani. Dalla data di regolamento del titolo, i Co-Dealers assieme ai Dealers avranno il ruolo di garantire la liquidità del titolo sul mercato secondario.

L'operazione di emissione del BTP Italia è riferibile al servizio di negoziazione/raccolta ordini o al servizio di collocamento?

L'attività degli intermediari di raccolta degli ordini di acquisto della clientela e la relativa immissione nel MOT può essere ricondotta al servizio di investimento di "esecuzione di ordini per conto dei clienti" e di "ricezione e trasmissione di ordini" di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e) del Testo Unico della Finanza. Le modalità di prestazione del servizio di esecuzione o di ricezione e trasmissione di ordini a valere su tali titoli implicano che l'intermediario raccolga le richieste di acquisto del BTP Italia avanzate dai clienti e le inoltri, direttamente o indirettamente, sul mercato di borsa.

Per il BTP Italia valgono le disposizioni del Decreto Trasparenza?

Si, si applicano le disposizioni contenute nel "Decreto per la Trasparenza nel Collocamento dei Titoli di Stato"[1]. In particolare, non sono previste commissioni a carico dell'investitore che acquista il titolo durante i giorni del collocamento[2].

È consentito all'investitore di recedere dagli ordini di acquisto di BTP Italia effettuati on-line?

No. Il diritto di recesso attribuito dal Codice del Consumo[3] in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari a consumatori non è applicabile agli ordini di acquisto di BTP Italia effettuati on-line ed eseguiti sul MOT nel corso del periodo di collocamento.

È consentito all'investitore di recedere dagli ordini di acquisto di BTP Italia effettuati fuori sede?

No, in quanto i contratti relativi al BTP Italia nella la Prima Fase del periodo di collocamento sono conclusi durante il periodo di collocamento mediante l'abbinamento di proposte di vendita, immesse dai Dealers, e di proposte di acquisto irrevocabili immesse dagli operatori partecipanti al MOT, sia per conto proprio che per conto terzi. Le particolari modalità di emissione e di distribuzione del BTP Italia configurano, pertanto, una fattispecie che non rientra tra i servizi di investimento ai quali è applicabile la disposizione di cui all'articolo 30, comma 6 del TUF che prevede la sospensione, per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore, dell'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede, con la possibilità di esercitare entro il termine anzidetto il diritto di recesso dal contratto.

[1] D.M. del 15 gennaio 2015 (Decreto per la trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato del 15.01.2015).
[2] Nessuna commissione a carico degli investitori che aderiscono al collocamento.
[3] Articolo 67-duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 Settembre 2005.

Nella Seconda Fase del periodo di collocamento le proposte di acquisto divengono irrevocabili con la chiusura della raccolta delle medesime, prima dell'avvio dell'eventuale procedura di riparto.

Quali sono i soggetti cui il MEF riconosce la commissione per la raccolta ordini di acquisto dalla clientela durante la Prima Fase del periodo di collocamento?

A fronte del servizio reso dagli intermediari durante la Prima Fase del periodo di collocamento del BTP Italia, il MEF riconoscerà una commissione proporzionale all'ammontare nominale complessivo raccolto in questa fase, commissione che spetterà esclusivamente agli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo.
In particolare, l'Emittente intende riconoscere una commissione di un importo variabile a seconda della scadenza del titolo, compreso tra il 5 e il 6,5 per mille dell'Ammontare Nominale Complessivo relativo alla Prima Fase del periodo di collocamento. Tale importo verrà corrisposto ai soggetti che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di Titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini direttamente, o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2015 (il "Decreto Trasparenza"); tale commissione è pertanto corrisposta ai soli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente dei Titoli.
Si segnala che gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli e le società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase del periodo di collocamento per conto di clienti ammessi a partecipare a questa Fase non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali; in ogni caso in tali circostanze la commissione di collocamento spetterà all'intermediario che riceve l'ordine, secondo quanto indicato in precedenza.
Per la Seconda Fase del periodo di collocamento, considerata la natura degli investitori coinvolti, non sono previste commissioni per gli intermediari che raccolgono questo tipo di ordini.

PREMIO FEDELTÀ

Cos'è il "premio fedeltà"?

Il "premio fedeltà" rappresenta una percentuale del valore nominale dell'investimento ed è corrisposto esclusivamente a chi acquista i BTP Italia durante la Prima Fase del periodo di collocamento e li detiene fino alla scadenza.

In occasione della diciottesima emissione, agli investitori che acquistano il titolo durante la Prima Fase del periodo di collocamento e lo detengono fino alla scadenza del titolo, sarà corrisposto un premio finale fisso pari all'8 per mille lordo (da calcolarsi sull'importo nominale acquistato non rivalutato).

A chi spetta il "premio fedeltà"?

Il decreto di emissione specifica che sarà corrisposto esclusivamente agli investitori che partecipano alla Prima Fase del periodo di collocamento.

Quali sono le conseguenze sul "premio fedeltà" in caso di trasferimento del BTP Italia tra Depositi Titoli intestati a persone fisiche parzialmente in modo diverso (in sede di acquisto all'emissione immesso in Deposito Titoli intestato A-B e successivamente trasferito in Deposito Titoli intestato A-B-C). C'è una riduzione proporzionale del premio?

Il principio di fondo che regola l'ottenimento del "premio fedeltà" è il possesso continuato per tutta la durata del titolo, cioè dall'acquisto durante la Prima Fase del periodo di collocamento alla scadenza. Per cui, nel caso di trasferimento del titolo tra conti anche diversamente cointestati, è importante che alla scadenza del titolo almeno uno dei cointestatari all'epoca dell'acquisto all'emissione figuri quale intestatario del conto titoli. Diversamente, l'intermediario, non sussistendo più i requisiti per il riconoscimento del "premio fedeltà", provvede a richiedere alla Monte Titoli la sostituzione del codice ISIN "speciale" con quello regolare.

Quali sono le conseguenze sul "premio fedeltà" in caso di trasferimento del BTP Italia a titolo successorio a seguito di morte dell'originario investitore. Ne beneficiano gli eredi?

Nel caso di successione "mortis causa", gli eredi che entrano in possesso del titolo acquistato all'emissione durante la Prima Fase del periodo di collocamento dal "de cuius" potranno beneficiare del "premio fedeltà", a condizione che lo detengano sino a scadenza.

Quali sono le conseguenze sul "premio fedeltà" in caso trasferimento del BTP Italia a seguito di donazione dell'originario acquirente all'emissione durante la Prima Fase del periodo di collocamento, a un terzo. Ne beneficia il donatario?

La donazione del titolo è assimilabile, per gli effetti sul "premio fedeltà", ad una vendita a titolo oneroso. Pertanto, il donatario non avrà diritto al premio.

Nel caso di un'operazione di prestito titoli avente ad oggetto il BTP Italia il prestatore mantiene il diritto al "premio fedeltà"?

In caso di un'operazione di prestito titoli (o similari) avente ad oggetto BTP Italia (nella quale il cliente assume il ruolo di prestatore) poiché il titolo passa nella disponibilità dell'intermediario prestatario, l'acquirente perde il diritto al "premio fedeltà".

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Stampa

Comunicato n. 32

BTP Italia: cedola minima fissata al 2,00%.

Collocamento al via da lunedì 6 marzo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che la cedola (reale) annua minima della diciannovesima emissione del BTP Italia, al via da lunedì 6 marzo, è fissata al 2,00%.

La cedola definitiva sarà invece stabilita con successiva comunicazione all'apertura della quarta giornata di emissione, nella mattinata di giovedì 9 marzo e potrà essere confermata o rivista al rialzo rispetto a quella oggi comunicata.

Il titolo, con godimento 14 marzo 2023 e scadenza 14 marzo 2028, è un BTP indicizzato al tasso di inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con cedole corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell'inflazione dello stesso semestre.

La Prima Fase del periodo di collocamento, dedicata a risparmiatori individuali ed affini, si svolgerà dal prossimo lunedì 6 marzo fino a mercoledì 8 marzo 2023, salvo chiusura anticipata. **Il codice ISIN del titolo per questa Prima Fase è IT0005532715**.

Il numero indice dell'inflazione calcolato alla data di godimento e regolamento del titolo è 118,24194.

Per coloro che sottoscriveranno il titolo in questa fase e lo deterranno fino a scadenza (14 marzo 2028), è previsto un premio fedeltà pari allo 0,8% del capitale investito.

Per la sottoscrizione del BTP Italia, oltre a recarsi in banca o all'ufficio postale, è possibile anche l'acquisto online mediante il proprio *home-banking* (di norma con funzione di *trading* abilitata).

La Seconda Fase, dedicata agli investitori istituzionali, avrà luogo nella giornata di giovedì 9 marzo dalle ore 10 alle 12.

L’emissione avrà luogo sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A – *Dealer* dell’operazione – e Banca Akros S.p.A. e Crédit Agricole Corp. Inv. Bank – *Codealer* dell’operazione – dal 6 al 9 marzo 2023. La data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto eseguiti è unica e coincide con quella di godimento.

Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (https://www.mef.gov.it/btp_italia) sono presenti tutti i documenti che illustrano sia le modalità di collocamento e distribuzione del titolo che le modalità di calcolo della cedola e della rivalutazione del capitale.

Le informazioni qui riportate non sono destinate ad essere pubblicate o distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Il documento e le informazioni in esso contenute non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non sono e non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America. Di conseguenza, questi strumenti finanziari possono essere offerti, venduti o consegnati soltanto a persone fuori dagli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act.

Roma, 3 marzo 2023

Ore 11.25

Ufficio Stampa
Tel. +39 06 4761 4605
E-mail: ufficio.stampa@mef.gov.it

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
www.mef.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze

REPUBBLICA ITALIANA

Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione italiana (Indice FOI senza tabacchi)
con scadenza 14 marzo 2028

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato) (il "**Regolamento Prospetti**"), le disposizioni del Regolamento Prospetti non sono applicabili alle offerte dei Titoli (come di seguito definiti), pertanto il presente *Information Memorandum* non costituisce un prospetto ai fini del Regolamento Prospetti, e della relativa normativa regolamentare di attuazione.

Il prezzo di emissione dei Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione italiana (Indice FOI senza tabacchi) con scadenza 14 marzo 2028 (i "**Titoli**") della Repubblica Italiana, che agisce attraverso il Dirigente Generale Capo della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a tal fine autorizzato dal Decreto n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, e dalla Determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 come confermata dalla Determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023 (l'"**Emittente**"), è pari al 100% del valore nominale.

I Titoli matureranno interessi dal 14 marzo 2023 al tasso annuale determinato alla relativa Data di Pagamento della Cedola (come di seguito definita), secondo la formula di indicizzazione all'inflazione italiana (FOI senza tabacchi) descritta nel presente *Information Memorandum*, posticipati e pagabili su base semestrale in data 14 settembre e 14 marzo di ogni anno, a partire dal 14 settembre 2023. L'Emittente corrisponderà inoltre ai portatori dei Titoli importi da rivalutazione del capitale al verificarsi delle condizioni descritte e secondo la formula di indicizzazione all'inflazione italiana (FOI senza tabacchi) descritta nel presente *Information Memorandum*, pagabili su base semestrale alle Date di Pagamento delle Cedole (come di seguito definite). I pagamenti ai sensi dei Titoli saranno effettuati in Euro, senza l'applicazione di ritenute fiscali, anche a titolo di acconto, ai fini del pagamento di imposte disposte o riscosse dalla Repubblica Italiana, a meno che la vigente normativa applicabile non preveda altrimenti. I Titoli scadranno in data 14 marzo 2028 e saranno rimborsati per un importo pari al valore nominale dei Titoli. Alla scadenza dei Titoli, l'Emittente corrisponderà alle persone fisiche e giuridiche, che abbiano acquistato Titoli nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione (come di seguito definita) e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità degli stessi fino alla scadenza dei Titoli, un premio fedeltà il cui ammontare lordo sarà calcolato sulla base della formula indicata nel presente *Information Memorandum*.

Sulla base della procedura di ammissione alle negoziazioni ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all'emissione del titolo contenuta nel provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") pubblicato in data 1 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 2.4.7, comma 4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., i Titoli saranno ammessi alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni ("**MOT**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana, precedentemente alla loro Data di Regolamento (come di seguito definita) ed ai fini della loro distribuzione. I Titoli saranno quindi inizialmente distribuiti al Prezzo di Emissione (come di seguito definito) attraverso il MOT durante il Periodo di Distribuzione (come di seguito definito) per il tramite dei *Dealers* (come di seguito definiti) e degli operatori partecipanti al MOT, secondo le modalità indicate nel presente *Information Memorandum*. Il Periodo di Distribuzione è diviso in due fasi: la Prima Fase del Periodo di Distribuzione (come di seguito definita), dal 6 marzo 2023 all' 8 marzo 2023 (salvo chiusura anticipata), è rivolta al pubblico (con l'esclusione di determinate categorie di investitori, di cui alla sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario*"), la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione (come di seguito definita), che si svolgerà il 9 marzo 2023, è rivolta agli investitori esclusi dalla Prima Fase del Periodo di Distribuzione. Gli investitori che intendono acquistare, sia nel corso del Periodo di Distribuzione che successivamente, i Titoli dovranno rivolgersi al proprio intermediario al fine di trasmettere il proprio ordine di acquisto sul MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'intermediario medesimo. Si segnala che, nel corso del Periodo di Distribuzione, la responsabilità di accertare la natura dell'investitore e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima Fase del Periodo di Distribuzione piuttosto che nella Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale. Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento (come di seguito definita), la data di regolamento dei contratti relativi ai Titoli conclusi sul MOT nel corso del Periodo di Distribuzione (come di seguito definito) e la data di godimento dei Titoli. I Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato (il "***Securities Act***"), o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati degli Stati Uniti, e saranno offerti o venduti al di fuori del territorio degli Stati Uniti per mezzo di *offshore transactions*, come definite in, e facendo affidamento sulla *Regulation S* del *Securities Act*.

I Titoli saranno emessi in forma dematerializzata ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato (il "**Testo Unico**") e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003 e saranno iscritti nei registri tenuti da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata.

DEALERS

IMI - Intesa Sanpaolo **UniCredit**

CO-DEALERS

Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM **Crédit Agricole CIB**

Il presente *Information Memorandum* è datato 3 marzo 2023

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nel presente *Information Memorandum*. Le informazioni contenute nel presente *Information Memorandum* sono, per quanto a conoscenza dell'Emittente (che ha adottato tutta la ragionevole diligenza per assicurare che tale sia il caso), conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

L'Emittente ha confermato ai *Dealers* ed ai *Co-Dealers* indicati nella sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario*" (rispettivamente, i "***Dealers***" ed i "***Co-Dealers***") che il presente *Information Memorandum* è corretto, accurato e completo in tutti gli elementi essenziali e non è fuorviante; che le dichiarazioni quivi contenute sono espresse correttamente e sono basate su assunzioni ragionevoli; che non vi sono altri fatti, in relazione alle informazioni contenute nel presente *Information Memorandum*, la cui omissione, nel contesto dell'emissione dei Titoli, renderebbe fuorviante negli aspetti essenziali le dichiarazioni quivi espresse; e che sono state effettuate tutte le ragionevoli indagini volte a verificare le affermazioni precedenti. Inoltre l'Emittente ha confermato ai *Dealers* ed ai *Co-Dealers* che il presente *Information Memorandum* contiene tutte le informazioni che potrebbero essere richieste dalla normativa applicabile.

Nessun soggetto è stato autorizzato dall'Emittente a fornire informazioni o a rendere rappresentazioni non contenute o non coerenti con quelle espresse nel presente *Information Memorandum* o con ogni altra informazione fornita dall'Emittente o con le informazioni di dominio pubblico e, qualora siano fornite o rese, tali informazioni e rappresentazioni non devono essere considerate come autorizzate dall'Emittente, dai *Dealers* o dai *Co-Dealers*.

Il presente *Information Memorandum* non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o ad acquistare i Titoli.

I potenziali investitori dovrebbero assumere decisioni d'investimento solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, l'opportunità di un investimento nei Titoli, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, e le informazioni fornite a titolo di sintesi nel presente *Information Memorandum*, come integrate e specificate dalle informazioni fornite dal Decreto di Emissione.

La distribuzione del presente *Information Memorandum* e l'offerta, vendita e consegna dei Titoli in alcune giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni previste dalla normativa ivi applicabile. I soggetti che entrano in possesso del presente *Information Memorandum* si obbligano nei confronti dell'Emittente e dei *Dealers* ad informarsi su, ed a conformarsi a, tali restrizioni. Si invitano gli investitori a consultare la sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario*" per una descrizione di alcune restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli.

Il presente *Information Memorandum* non può essere inviato o consegnato negli Stati Uniti. I Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati degli Stati Uniti, e saranno offerti o venduti al di fuori del territorio degli Stati Uniti per mezzo di *offshore transactions*, come definite in, e facendo affidamento sulla *Regulation S* del *Securities Act*.

Governance **di prodotto ai sensi della MIFID II / Mercato di riferimento costituito da investitori al dettaglio, investitori professionali e controparti qualificate** – Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto di ogni produttore, la valutazione del mercato di riferimento in relazione ai Titoli ha condotto alla conclusione che: (i) ferme restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta di cui al presente *Information Memorandum*, il mercato di riferimento per i Titoli è costituito da controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio, ciascuno come definito nella Direttiva

2014/65/UE (come modificata, "**MiFID II**"); e (ii) tutti i canali di distribuzione dei Titoli sono appropriati. Qualsiasi soggetto che successivamente offra, venda o raccomandi i Titoli (un "**distributore**") dovrà tenere in considerazione la valutazione del mercato di riferimento dei produttori; tuttavia, un distributore soggetto alla MiFID II è tenuto ad effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione ai Titoli (adottando o raffinando la valutazione del mercato di riferimento dei produttori) e determinando canali di distribuzione appropriati.

SINTESI DEI TERMINI E CONDIZIONI PRINCIPALI DEI TITOLI

I Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione italiana (Indice FOI senza tabacchi) con scadenza 14 marzo 2028 (i "**Titoli**") saranno emessi dall'Emittente ai sensi del Decreto del Dirigente Generale Capo della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0018002 del 3 marzo 2023 (il "**Decreto di Emissione**"), a tal fine autorizzato dal Decreto n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, e dalla Determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 come confermata dalla Determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023. L'Emittente potrà emettere ulteriori serie fungibili di Buoni del Tesoro Poliennali aventi le caratteristiche dei Titoli. Di seguito sono indicati i termini e le condizioni applicabili ai Titoli. I termini che seguono sintetizzano le disposizioni del Decreto di Emissione, uniche e vincolanti ai fini della determinazione degli stessi e a cui si rinvia al fine di ottenere informazioni maggiormente dettagliate sui termini e condizioni dei Titoli.

A tal riguardo, si invitano gli investitori a considerare che l'Ammontare Nominale Complessivo (come definito di seguito) sarà definito dall'Emittente alla chiusura del Periodo di Distribuzione, mediante la pubblicazione di un decreto di accertamento (il "**Decreto di Accertamento**") e che il Tasso Cedolare Reale Annuo (come definito di seguito) sarà fissato e reso noto al pubblico (mediante comunicato stampa dell'Emittente) nel corso della mattina del 9 marzo 2023, prima dell'avvio della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione (come definita di seguito). Si invitano i potenziali investitori a considerare che il Tasso Cedolare Reale Annuo (come definito di seguito) sarà non inferiore al 2,00%.

Informazioni generali:	I Titoli sono Buoni del Tesoro Poliennali emessi dalla Repubblica Italiana indicizzati all'inflazione italiana (Indice FOI senza tabacchi) con scadenza 14 marzo 2028.
Ammontare Nominale Complessivo:	L'Ammontare Nominale Complessivo sarà determinato dall'Emittente con il Decreto di Accertamento e sarà pari all'ammontare complessivo dei contratti di acquisto dei Titoli validamente conclusi sul MOT durante il Periodo di Distribuzione. In ogni caso i *Dealers* ed i *Co-Dealers* si impegnano, in via solidale, affinché tale Ammontare Nominale Complessivo non sia inferiore ad Euro 1.000.000.000 (l'"**Ammontare Garantito Complessivo**"). Si veda la sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario – Procedura di Distribuzione*" per ulteriori informazioni sulla procedura di riparto.
Data di Regolamento:	14 marzo 2023 (la "**Data di Regolamento**").
Prezzo di Emissione:	100% del valore nominale.
Scadenza:	14 marzo 2028 ovvero, laddove tale data cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (per tale intendendosi un giorno in cui il sistema TARGET2 sia aperto per la sua normale operatività), il Giorno Lavorativo immediatamente successivo (senza che tale spostamento comporti la corresponsione di alcun interesse aggiuntivo).

Importo dovuto a scadenza:	100% del valore nominale.
Cedola:	L'importo variabile delle cedole semestrali con riferimento al capitale minimo di Euro 1.000, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo, diviso due, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille Euro). Il risultato va quindi moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula: In formula: $Cedola_t = \frac{TassoCedolareRealeAnnuo}{2}$ * valore nominale minimo * Max [CI_t, 1] Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale. dove: **Tasso Cedolare Reale Annuo** indica il tasso cedolare applicabile ai Titoli determinato dall'Emittente nel corso della mattina del 9 marzo 2023, prima dell'avvio della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione (e reso noto al pubblico mediante comunicato stampa dell'Emittente), che sarà non inferiore al 2,00%. **CI_t** indica, con riferimento ad una Cedola (la "**Cedola$_t$**") e ad un Importo di rivalutazione del capitale (l'"**Importo$_t$**"), il Coefficiente di Indicizzazione calcolato sulla base dell'inflazione rilevata dall'Indice FOI senza tabacchi, alla relativa Data di Pagamento della Cedola. **Indice FOI senza tabacchi** o **Indice** indica l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT. Il CI_t è calcolato mediante la formula seguente: $$CI_t = \frac{numeroindice_{d,m}}{numeroindice_{\overline{d,m}}}$$ dove: **numero indice$_{d, m}$** indica, con riferimento ad una Cedola, il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) al giorno *d* del mese *m* di pagamento della Cedola, vale a dire alla relativa Data di Pagamento della Cedola; **numero indice** $\overline{d,m}$ indica, con riferimento alla prima Cedola, il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) alla Data di Regolamento e, con riferimento ad ogni Cedola successiva, il maggiore tra (i) il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) alla Data di Pagamento della Cedola immediatamente precedente e (ii) il più alto tra i valori dell'Indice (numero

	indice dei prezzi) alle Date di Pagamento delle Cedole precedenti e alla Data di Regolamento. Pertanto, si invitano gli investitori a considerare che, in ragione delle predette modalità di calcolo del Coefficiente di Indicizzazione ad una Data di Pagamento della Cedola, nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della Data di Pagamento di una Cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifica una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto "del pavimento" o *floor*). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Così come si evince dalle definizioni sopra riportate, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della Data di Pagamento della Cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della Data di Pagamento della Cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo. Si invitano inoltre gli investitori a considerare che il meccanismo del *floor* suindicato troverà applicazione per il calcolo del Coefficiente di Indicizzazione per le sole finalità di calcolo delle Cedole e degli Importi di rivalutazione del capitale, ma non troverà applicazione in sede di determinazione del Coefficiente di Indicizzazione e dei ratei in ipotesi di negoziazione dei Titoli sul mercato secondario. Il valore del Coefficiente di Indicizzazione così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale. Per calcolare il valore dell'Indice ad una data generica (giorno *d* del mese *m*), si procede con la seguente modalità di calcolo per interpolazione: $$\textbf{Numero Indice}_{\textbf{d,m}} = \text{NIfoi}_{\text{m-3}} + \frac{d-1}{gg} * (\text{NIfoi}_{\text{m-2}} - \text{NIfoi}_{\text{m-3}})$$ dove: **Numero Indice$_{\text{d,m}}$** indica il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) al giorno *d* del mese *m*; **NIfoi$_{\text{m-3}}$** indica l'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo; **NIfoi$_{\text{m-2}}$** indica l'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo; **d** è il numero dei giorni dall'inizio del mese *m*, ovvero il mese per il quale viene effettuato il calcolo; **gg** è il numero di giorni effettivi del mese *m*, ovvero il mese per il quale viene effettuato il calcolo.

	Il valore dell'Indice così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale. Qualora l'Indice FOI senza tabacchi subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'Indice pubblicato prima della revisione. Qualora l'Indice FOI senza tabacchi relativo ad un mese non venga pubblicato in tempo utile sarà utilizzato un numero indice sostitutivo (il "**Numero Indice Sostitutivo**") calcolato mediante la seguente formula: $$\mathbf{NIS_m} = \text{NIfoi}_{m-1} \times \left(\frac{NIfoi_{m-1}}{NIfoi_{m-13}} \right)^{1/12}$$ dove $\mathbf{NIS_m}$ indica il Numero Indice Sostitutivo relativo al mese per il quale l'Indice FOI senza tabacchi non è stato pubblicato in tempo utile; $\mathbf{NIfoi_{m-1}}$ indica il valore dell'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese precedente quello per il quale viene effettuato il calcolo del Numero Indice Sostitutivo; $\mathbf{NIfoi_{m-13}}$ indica il valore dell'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di tredici mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo del Numero Indice Sostitutivo. Il Numero Indice Sostitutivo sarà utilizzato ai fini della determinazione dei pagamenti di Cedole o Importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'Indice definitivo. L'Indice definitivo sarà applicato ai pagamenti di Cedole e Importi di rivalutazione del capitale effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base del Numero Indice Sostitutivo non saranno rettificati. I valori mensili dell'Indice ISTAT necessari per il calcolo dei valori dell'Indice e, quindi, del Coefficiente di Indicizzazione sono reperibili alla data del 3 marzo 2023 sul sito *internet* dell'ISTAT al link http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, inoltre, pubblica il valore giornaliero del Coefficiente di Indicizzazione sul proprio sito *internet*: http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/. Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice, l'Emittente, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un indice (l'"**Indice Successivo**") che succeda all'Indice con riferimento ai Titoli. Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'Indice Successivo rilevati dalla Data di Pagamento della Cedola precedente.
Importo di rivalutazione del	Se, con riferimento ad una Data di Pagamento dell'Importo di rivalutazione del capitale, il Coefficiente di Indicizzazione è superiore a 1, l'Emittente

capitale:	corrisponderà ai portatori dei Titoli, in aggiunta alla Cedola, un Importo di rivalutazione del capitale. L'importo di rivalutazione del capitale nominale maturato e da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di Euro 1.000, è calcolato moltiplicando l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille Euro) per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula: **Importo di rivalutazione del capitale$_t$** = valore nominale minimo * Max [CI_t – 1, 0] Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale. Se, con riferimento ad una Data di Pagamento dell'Importo di rivalutazione del capitale, il Coefficiente di Indicizzazione è pari o inferiore a 1, non sarà corrisposto a tale data alcun Importo di rivalutazione del capitale né si darà luogo ad alcun addebito.
Premio Fedeltà e Data di Pagamento del Premio Fedeltà:	Alla Scadenza, l'Emittente corrisponderà alle persone fisiche e giuridiche, che abbiano acquistato Titoli nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione (come di seguito definita) e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità degli stessi fino alla Scadenza dei Titoli, un Premio Fedeltà il cui ammontare lordo sarà pari a: **Premio Fedeltà** = valore nominale * 0,8%
Date di Pagamento delle Cedole:	Gli Interessi matureranno dal 14 marzo 2023 alla Scadenza. Le Cedole saranno pagabili in via posticipata su base semestrale il 14 settembre e il 14 marzo di ogni anno a partire dal 14 settembre 2023 ovvero, laddove una qualsiasi di tali date cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (per tale intendendosi un giorno in cui il sistema TARGET2 sia aperto per la sua normale operatività), il Giorno Lavorativo immediatamente successivo (senza che tale spostamento comporti la corresponsione di alcun interesse aggiuntivo).
Date di Pagamento degli Importi di rivalutazione del capitale:	Coincidono con le Date di Pagamento delle Cedole.
Convenzione di calcolo:	*Actual/Actual* (ICMA).
Status dei Titoli:	I Titoli e i diritti inerenti agli stessi sono parimenti ordinati tra gli stessi e rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri. In particolare, i Titoli rappresentano una

	forma di indebitamento dell'Emittente non garantita e non subordinata.
Taglio unitario:	Euro 1.000.
Lotto minimo delle proposte di acquisto immesse nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione:	Euro 1.000.
Lotto minimo delle proposte di acquisto immesse nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione:	Euro 100.000.
Acquisti e Rimborso Anticipato:	L'Emittente potrà acquistare sul mercato, o acquisire in altro modo, i Titoli. Non è previsto il rimborso anticipato dei Titoli, né ad opzione dell'Emittente né ad opzione dei portatori dei Titoli.
Periodo di Distribuzione:	Il Periodo di Distribuzione è diviso in due fasi: - dalle ore 9:00 CET del 6 marzo 2023 alle ore 17:30 CET dell' 8 marzo 2023, salvo chiusura anticipata (la "**Prima Fase del Periodo di Distribuzione**"); - dalle ore 10:00 CET alle ore 12:00 CET del 9 marzo 2023 (la "**Seconda Fase del Periodo di Distribuzione**" e, congiuntamente con la Prima Fase del Periodo di Distribuzione, il "**Periodo di Distribuzione**"). La chiusura anticipata della Prima Fase del Periodo di Distribuzione potrà avere luogo comunque non prima delle ore 17:30 CET del secondo giorno di distribuzione (7 marzo 2023), a discrezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**"). La comunicazione dell'eventuale chiusura anticipata nel secondo giorno della Prima Fase del Periodo di Distribuzione (7 marzo 2023), verrà effettuata al termine del primo giorno della Prima Fase del Periodo di Distribuzione (6 marzo 2023) oppure entro le ore 13:00 CET dello stesso secondo giorno di distribuzione (7 marzo 2023). In caso di chiusura anticipata nel terzo giorno della Prima Fase del Periodo di Distribuzione (8 marzo 2023), la stessa potrà avere luogo comunque non prima delle ore 14:00 CET, a discrezione del MEF. In tale caso, la comunicazione dell'eventuale chiusura anticipata verrà effettuata al termine

	del giorno di distribuzione precedente (7 marzo 2023). In ogni caso, tale comunicazione, alla quale verrà dato ampio risalto, sarà contestuale da parte del MEF e di Borsa Italiana e pubblicata secondo le rispettive prassi. Nel corso della mattina del 9 marzo 2023, prima dell'avvio della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, è fissato e reso noto al pubblico (mediante comunicato stampa del MEF) il Tasso Cedolare Reale Annuo definitivo. Successivamente alla chiusura del Periodo di Distribuzione e all'eventuale svolgimento della procedura di riparto della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, è emanato apposito Decreto di Accertamento che determina il quantitativo in emissione sulla base degli ordini di acquisto durante il Periodo di Distribuzione sul MOT. In particolare, le proposte irrevocabili di acquisto di Titoli immesse sul MOT nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione e che abbiano determinato, secondo le regole del MOT, la conclusione di contratti entro la data ed ora di efficacia della chiusura, anche anticipata, della Prima Fase del Periodo di Distribuzione, saranno soddisfatte per l'intero importo oggetto dei relativi contratti conclusi sul MOT, condizionatamente all'emissione dei Titoli. Le proposte di acquisto di Titoli immesse sul MOT nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione saranno modificabili e revocabili fino alla chiusura del Periodo di Distribuzione. Terminata la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, le proposte di acquisto validamente immesse sul MOT nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione divengono ordini di acquisto. L'offerta totale che l'Emittente intende offrire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione coincide con la proposta in vendita immessa sul MOT dal *Dealer* incaricato per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. Qualora l'ammontare complessivo degli ordini di acquisto risulti superiore all'offerta totale che l'Emittente intende offrire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, tali ordini verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario (Euro 1.000) dei Titoli e allocazione di eventuali quantità residue fino a concorrenza dell'offerta totale che l'Emittente intende offrire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. In merito alla procedura di riparto, si veda la sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario – Procedura di Distribuzione*".
Partecipanti alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione	La Prima Fase del Periodo di Distribuzione è integralmente ed esclusivamente destinata al pubblico indistinto, secondo quanto indicato nella sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario – Partecipanti alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione*".
Partecipanti alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione	La Seconda Fase del Periodo di Distribuzione è integralmente ed esclusivamente destinata ai soggetti di cui alla sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario – Partecipanti alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione*".
Acquisti nel corso	Gli investitori che intendono acquistare i Titoli dovranno rivolgersi al proprio

del Periodo di Distribuzione:	intermediario al fine di trasmettere il proprio ordine di acquisto sul MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'intermediario medesimo. Si segnala che il lotto minimo delle proposte di acquisto immesse nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione è pari a Euro 1.000, mentre il lotto minimo delle proposte di acquisto immesse nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione è pari a Euro 100.000. Si segnala che la responsabilità di accertare la natura dell'investitore e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima Fase del Periodo di Distribuzione piuttosto che nella Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale. Si invitano gli investitori a considerare che, al fine dell'acquisto dei Titoli nel corso del Periodo di Distribuzione, le relative proposte di acquisto dovranno essere inserite sul MOT ed abbinate a proposte di vendita nel corso degli orari di funzionamento del MOT. Pertanto, saranno considerate valide soltanto le proposte in acquisto che siano state immesse sul MOT ed abbinate a proposte in vendita: - in caso di investitore partecipante alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione, entro le 17:30 CET dell' 8 marzo 2023, oppure, in caso di chiusura anticipata, entro l'orario indicato nella comunicazione di chiusura anticipata; o - in caso di investitore partecipante alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, entro le 12:00 CET del 9 marzo 2023.
Quotazione – Avvio delle negoziazioni:	I Titoli sono ammessi alle negoziazioni presso il MOT precedentemente alla Data di Regolamento ed ai fini della loro distribuzione. Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento, la data di regolamento dei contratti relativi ai Titoli conclusi sul MOT durante il Periodo di Distribuzione e la data di godimento dei Titoli.
Mercato secondario:	Ferma restando la normale attività di secondario degli specialisti in titoli di Stato, quanto al periodo immediatamente successivo all'avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, i *Dealers* ed i *Co-Dealers* si sono impegnati ad esporre giornalmente prezzi e quantità per i Titoli sul MOT fino alla seconda Data di Pagamento delle Cedole, nel rispetto della normativa applicabile e del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni e salvo diversa comunicazione dell'Emittente.
Legge applicabile:	Legge italiana.
Giurisdizione:	L'autorità giudiziaria italiana avrà competenza esclusiva per definire tutte le controversie connesse con i Titoli o comunque in relazione agli stessi.

Clausole di azione collettiva (CACs):	Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 96717 del 7 dicembre 2012, i Titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva (CACs) di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" riportati all'Allegato A del medesimo decreto.
Gestione Accentrata e trasferibilità:	I Titoli saranno emessi in forma dematerializzata ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come modificato) e della relativa normativa regolamentare di attuazione, e saranno iscritti nei registri tenuti da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata. La circolazione dei Titoli avviene mediante registrazione sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. Per i portatori di Titoli che detengono interessi nei Titoli attraverso Euroclear Bank S.A./N.V. ("**Euroclear**") o Clearstream Banking, *société anonyme*, Luxembourg ("**Clearstream, Luxembourg**") Euroclear o Clearstream, Luxembourg appariranno quali titolari dei Titoli nei registri tenuti da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata.
Pagamenti:	Il pagamento del capitale, degli interessi, degli Importi di rivalutazione del capitale e del Premio Fedeltà saranno effettuati da Monte Titoli S.p.A. in qualità di sistema di gestione accentrata.
Eventi di *Default*:	Qualora si verifichi uno degli eventi seguenti ("**Eventi di *Default***"): a) l'Emittente sia inadempiente rispetto al pagamento di un importo di capitale, di interessi o di un Importo di rivalutazione del capitale in relazione ad ogni Titolo alla data di pagamento; o b) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad ogni altra obbligazione derivante dai Titoli, ciascun Portatore del Titolo potrà comunicare per iscritto all'Emittente che tale Titolo è immediatamente esigibile, e, allo scadere del termine indicato nella comunicazione, il pagamento del capitale e degli interessi maturati a tale data, nonché dell'eventuale Importo di rivalutazione del capitale con riferimento a tale Titolo sarà immediatamente dovuto.
Prescrizione:	Il diritto al pagamento del capitale, degli interessi, degli Importi di rivalutazione del capitale e del Premio Fedeltà si prescrive in cinque anni.
Rating dell'Emittente:	Alla data del presente Information Memorandum, il rating a lungo termine attribuito all'Emittente è "Baa3" (outlook negative) da parte di Moody's, "BBB" (outlook stable) da parte di Fitch, "BBB" (outlook stable) da parte di Standard & Poor's e "BBBH" (stable trend) da parte di DBRS e "BBB+" (stable) da parte di Scope Ratings GmbH[1]. Per maggiori informazioni in merito al significato attribuito ai giudizi di

[1] Moody's, Fitch, Standard & Poor's, DBRS e Scope Ratings GmbH, sono stabilite nell'Unione Europea e registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 (come modificato).

	rating quivi riportati, si invitano gli investitori a consultare i siti *internet* *www.moodys.com*, *www.fitchratings.com*, *www.standardandpoors.com*, *www.dbrs.com* e *www.scoperatings.com*. Un *rating* non costituisce un invito ad acquistare, vendere o detenere titoli, e può essere sospeso o modificato o cancellato in qualunque momento dalla relativa agenzia di *rating*.
Altre informazioni:	L'Emittente potrà, senza il consenso dei portatori dei Titoli, emettere ulteriori titoli aventi i medesimi termini e condizioni sotto ogni aspetto (o ad eccezione del primo pagamento di interessi e del taglio) dei Titoli in modo da costituire con i Titoli una serie unica.

IMPIEGO DEI PROVENTI

I proventi derivanti dall'emissione dei Titoli saranno utilizzati dall'Emittente per far fronte alle proprie generali esigenze di liquidità.

REGIME FISCALE ITALIANO

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione e la prassi vigente in Italia in relazione al regime fiscale applicabile ai Titoli. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Information Memorandum e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende fornire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero venire in rilievo al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la negoziazione dei Titoli. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli investitori istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

I potenziali investitori, pertanto, sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla negoziazione dei Titoli.

Regime fiscale degli interessi derivanti dai Titoli

Il Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 ("**Decreto 239**"), come successivamente modificato ed integrato, disciplina il trattamento fiscale degli interessi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso), derivanti dalle obbligazioni o titoli similari emessi, tra l'altro, dalla Repubblica Italiana.

Investitori residenti in Italia

Gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dai Titoli sono soggetti ad un'imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento qualora percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

(i) persone fisiche (salvo che non abbiano optato per il regime del risparmio gestito, descritto *infra*, al Paragrafo "*Regime fiscale delle plusvalenze su Titoli*");

(ii) società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("**TUIR**"), con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate;

(iii) enti privati o pubblici, diversi dalle società, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio ("**OICR**"); o

(iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Qualora i soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detengano i Titoli nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva si applica a titolo d'acconto (e gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dai Titoli concorrono alla formazione del reddito d'impresa). Negli altri casi, l'imposta è dovuta a titolo definitivo.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dai Titoli, viceversa, non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva, qualora depositati presso un intermediario autorizzato e corrisposti ai seguenti soggetti:

a) società ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del TUIR;

b) OICR residenti ed OICR esteri c.d. armonizzati o non armonizzati, diversi da quelli immobiliari, ma aventi sede in paesi appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, sempreché indicati nella c.d. "white list" (i.e., Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 come successivamente modificato ed integrato) e assoggettati a vigilanza;

c) forme di previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

d) persone fisiche residenti (non agenti in qualità di imprenditori commerciali) che hanno optato per il regime del "risparmio gestito" (come definito *infra*).

Per società ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del TUIR, società in nome collettivo, in accomandita semplice o equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR e stabili organizzazioni in Italia di società estere alle quali i Titoli siano effettivamente connessi, i relativi interessi, premi e proventi concorrono a formare il reddito complessivo ai fini (i) dell'Imposta sul Reddito delle Società ("**IRES**", in via ordinaria applicata con aliquota del 24 per cento, salvo talune maggiorazioni previste per le c.d. società di comodo e per le società che operano in alcuni settori, quali ad esempio gli enti creditizi e finanziari) o (ii) dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche ("**IRPEF**", applicata con aliquota progressiva, più eventuali addizionali dove applicabili). In talune circostanze, in relazione alla natura del portatore dei Titoli, detti interessi, premi e proventi potranno inoltre essere assoggettati all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive ("**IRAP**", ordinariamente applicata nella misura del 3,9 per cento, salvo maggiorazioni applicate per determinate categorie di soggetti ovvero su base regionale).

Per le persone fisiche residenti (non esercenti un'attività di impresa commerciale), qualora i Titoli siano parte di un piano di risparmio a lungo termine ("**PIR**") costituito in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.ii.mm. (di seguito la "**Legge di Stabilità per il 2017**") e all'articolo 13-*bis* del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 e ss.ii.mm. (di seguito il "**Decreto Legge 124/2019**"), gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati non saranno soggetti a tassazione. Al fine di ottenere tale agevolazione, l'investimento deve rispettare le condizioni previste dalla stessa Legge di Stabilità per il 2017 e dal Decreto Legge 124/2019, quali, tra le altre, vincoli di composizione del patrimonio, vincoli alle somme investibili nei PIR, limiti di concentrazione e vincoli di detenzione. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 219 a 225-*bis*, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.ii.mm. (di seguito, "**Legge di bilancio 2021**"), si prevede inoltre che le persone fisiche residenti in Italia che investono in un piano individuale di risparmio a lungo termine conforme alle previsioni di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto Legge 124/2019, possano beneficiare di un credito d'imposta corrispondente alle eventuali minusvalenze, perdite e differenze negative realizzate in relazione a determinati strumenti finanziari qualificati compresi nel piano individuale di risparmio a lungo termine, a condizione che siano soddisfatte determinati requisiti (tra i quali, ad esempio, la perdita della possibilità di compensare successivamente le minusvalenze, le perdite e le differenze negative con future plusvalenze).

Per gli OICR residenti in Italia, gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati durante il periodo di possesso concorrono a formare il risultato maturato. Gli OICR residenti sono esenti dalle imposte sui redditi; tuttavia sui proventi derivanti dalla partecipazione a detti organismi è applicabile in alcuni casi una ritenuta fino al 26 per cento. Nel caso in cui l'OICR, diverso da quelli che hanno per oggetto l'investimento in immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, investa nei Titoli, al fine di assicurare la

neutralità del regime fiscale tra investimento diretto ed investimento indiretto tramite OICR, la ritenuta sui proventi corrisposti dall'OICR è applicata con l'aliquota del 26 per cento sul 48,08 per cento della quota del reddito complessivo dell'OICR riferibile all'investimento in titoli pubblici ed equiparati. Il medesimo regime trova applicazione nel caso di investimento attraverso OICR esteri c.d. armonizzati o non armonizzati, diversi da quelli immobiliari, ma aventi sede in paesi appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, sempreché indicati nella c.d. "*white list*" (*i.e.*, Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 come successivamente modificato ed integrato) e assoggettati a vigilanza, ovvero polizze di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

Per le forme di previdenza complementare (soggette al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati sui Titoli durante il periodo di possesso saranno inclusi nel risultato del fondo nella misura del 62,50 per cento, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari al 20 per cento.

Ai sensi del Decreto 239 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, SGR, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ciascuno, un "**Intermediario**").

Un Intermediario deve (i) essere (a) residente in Italia o (b) essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente in Italia o (c) una società o un ente non residente in Italia che aderisca ai sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e che intrattenga rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia nominato un rappresentante ai fini del Decreto 239 e (ii) intervenire nel pagamento degli interessi o nel trasferimento dei la cessione degli stessi o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità dei Titoli.

Se i Titoli non sono detenuti presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva è applicata da un intermediario che comunque intervenga nel pagamento degli interessi all'investitore.

Qualora gli interessi non siano percepiti per il tramite di un intermediario o di un soggetto titolato ad applicare l'imposta sostitutiva e, conseguentemente, la stessa non sia stata operata, l'investitore residente in Italia precedentemente indicato nei punti da (i) a (iv) del primo paragrafo dovrà includere detti interessi nella propria dichiarazione annuale e assoggettarli all'imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

Investitori non residenti in Italia

Gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dai Titoli corrisposti a soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, sono esenti dall'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, a condizione che i relativi beneficiari effettivi siano:

(i) residenti, ai fini fiscali, in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni;

(ii) investitori istituzionali costituiti in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni, ancorché privi di soggettività tributaria nel proprio Paese di residenza;

(iii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; o

(iv) Banche Centrali o organismi deputati alla gestione di riserve ufficiali di uno Stato, sono esenti dall'imposta sostitutiva.

Al fine di usufruire dell'esenzione dall'imposta sostitutiva, gli investitori non residenti devono (i) depositare, direttamente o indirettamente, i Titoli presso una banca, una SIM o una stabile organizzazione in Italia di banche o SIM non residenti, o presso un operatore non residente che aderisca ad un sistema di amministrazione accentrata dei Titoli attraverso un proprio agente in Italia nominato ai fini del Decreto 239, che intrattenga rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle Finanze; e (ii) consegnare al depositario, antecedentemente o contestualmente al deposito dei Titoli, un'autocertificazione, redatta in conformità a quanto previsto nel Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001, valida sino ad una successiva revoca della stessa, che attesti il possesso dei requisiti richiesti per la non applicazione dell'imposta sostitutiva. I nominativi dei beneficiari effettivi residenti all'estero e l'ammontare degli interessi ed altri proventi ad essi corrisposti che hanno fruito dell'esenzione sono trasmessi periodicamente all'Agenzia delle Entrate ai fini degli eventuali controlli. L'autocertificazione e le correlate comunicazioni non sono previste nel caso in cui i proventi siano percepiti da un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o di una Banca Centrale Estera o di un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato estero.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai Titoli sono soggetti all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 12,5 per cento (o con un'aliquota inferiore, se applicabile in base ad un trattato contro le doppie imposizioni) qualora l'investitore sia residente, a fini fiscali, in Paesi che non consentano un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane o qualora le condizioni previste ai punti (i) e (ii) del paragrafo precedente non siano state rispettate.

Regime fiscale delle plusvalenze su Titoli

Investitori residenti in Italia

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso dei Titoli concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da società o enti commerciali residenti nel territorio dello Stato (nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali i Titoli siano connessi) o da soggetti imprenditori residenti in Italia che detengano i Titoli nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Qualora l'investitore residente sia una persona fisica - o altro soggetto - che detiene i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o del rimborso dei Titoli saranno soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento da computarsi su di una base imponibile pari al 48,08 per cento dei redditi diversi realizzati. Al verificarsi di alcune condizioni e con alcune limitazioni l'investitore potrà compensare le plusvalenze realizzate con eventuali minusvalenze. Tale regola si applica anche ad alcune altre categorie di investitori.

Gli investitori possono optare per uno dei tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati.

(1) Secondo il "regime della dichiarazione", che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per la tassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia che non svolgano una attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi, l'imposta sostitutiva è applicata, su base annuale, sull'importo complessivo pari al 48,08 per cento dei redditi diversi realizzati sui Titoli, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate nel corso del periodo d'imposta (le minusvalenze relative ai Titoli possono essere utilizzate in compensazione per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare). Tali investitori sono tenuti ad indicare i redditi diversi complessivamente realizzati nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze, nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Qualora, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l'eccedenza potrà essere riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

(2) In alternativa al regime della dichiarazione, gli investitori persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia che detengano i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di corrispondere l'imposta sostitutiva separatamente su di un importo pari al 48,08 per cento di ciascun reddito diverso realizzato in occasione di ciascuna vendita o rimborso dei Titoli (regime del "risparmio amministrato" disciplinato dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, "**Decreto 461**"). Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Titoli siano in custodia o amministrazione presso una banca italiana, una SIM o altri intermediari finanziari autorizzati e (ii) l'investitore abbia tempestivamente dichiarato, per iscritto, di voler adottare il regime del "risparmio amministrato". Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate sui Titoli (ovvero in relazione alle plusvalenze realizzate in occasione di revoca del suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze, ed è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, per conto dell'investitore, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dalla liquidazione dei Titoli derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta, per un ammontare pari al 48,08 per cento, dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

(3) I redditi derivanti dai Titoli maturati o realizzati da persone fisiche residenti in Italia, le quali detengano i Titoli al di fuori di un'attività d'impresa e che abbiano conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi inclusi i Titoli, ad un intermediario autorizzato, ed abbiano altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito" (regime previsto dall'articolo 7 del Decreto 461), concorreranno alla formazione del risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, alla fine del periodo di imposta annuale nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare e saranno quindi soggetti ad un'imposta sostitutiva del 26 per cento congiuntamente agli altri redditi derivanti dal medesimo mandato di gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione complessivamente maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in

diminuzione del risultato di gestione positivo rilevato nei successivi periodi di imposta, non oltre il quarto. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi.

Qualora l'investitore residente in Italia sia una persona fisica che non svolga un'attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi ed i Titoli siano parte di un PIR costituito in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114 della Legge di Stabilità per il 2017 e all'articolo 13-*bis* del Decreto Legge 124/2019, gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati non saranno soggetti a tassazione. Al fine di ottenere tale agevolazione, l'investimento deve rispettare le condizioni previste dalla stessa Legge di Stabilità per il 2017 e dal Decreto Legge 124/2019, quali, tra le altre, vincoli di composizione del patrimonio, vincoli alle somme investibili nei PIR, limiti di concentrazione e vincoli di detenzione. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 219 a 225-*bis*, della Legge di bilancio 2021, si prevede inoltre che le persone fisiche residenti in Italia che investono in un piano individuale di risparmio a lungo termine conforme alle previsioni di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto Legge 124/2019, possano beneficiare di un credito d'imposta corrispondente alle eventuali minusvalenze, perdite e differenze negative realizzate in relazione a determinati strumenti finanziari qualificati compresi nel piano individuale di risparmio a lungo termine, a condizione che siano soddisfatte determinati requisiti (tra i quali, ad esempio, la perdita della possibilità di compensare successivamente le minusvalenze, le perdite e le differenze negative con future plusvalenze).

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un OICR non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta. Detto risultato non è soggetto a tassazione in capo agli organismi di investimento, tuttavia sui proventi derivanti dalla partecipazione a detti organismi è applicabile in alcuni casi una ritenuta fino al 26 per cento. Nel caso in cui l'OICR, diverso da quelli che hanno per oggetto l'investimento in immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, investa nei Titoli, al fine di assicurare la neutralità del regime fiscale tra investimento diretto ed investimento indiretto tramite OICR, la ritenuta sui proventi corrisposti dall'OICR è applicata con l'aliquota del 26 per cento sul 48,08 per cento della quota del reddito complessivo dell'OICR riferibile all'investimento in titoli pubblici ed equiparati.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia una forma di previdenza complementare (soggetta al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse, nella misura del 62,50 per cento, nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo di imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento.

Investitori non residenti in Italia

Le plusvalenze conseguite dalla vendita o dal rimborso di titoli negoziati in mercati regolamentati, se realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione alla quale i titoli siano connessi, non sono soggette ad imposta sostitutiva.

I Titoli oggetto del presente *Information Memorandum* sono ammessi di diritto alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani. Pertanto, le plusvalenze conseguite con la cessione ed il rimborso conseguite da soggetti non residenti sono escluse da imposizione e le minusvalenze non sono fiscalmente rilevanti.

Imposte di successione e donazione

Ai sensi del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, i Titoli sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni.

Il trasferimento dei Titoli per effetto di donazione è assoggettato ad imposta come segue:

(i) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato ad imposta di donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti eccedente l'importo di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;

(ii) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado ed affini in linea diretta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000; e

(iii) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta l'imposta di donazione nella misura dell'8 per cento.

La legge italiana prevede esclusioni da imposizione qualora i titoli siano oggetto di donazione fatte a soggetti che hanno specifiche finalità non lucrative.

Qualora il beneficiario sia un portatore di handicap grave, l'imposta trova applicazione sulla parte di valore che eccede la franchigia nella misura di Euro 1.500.000.

È possibile beneficiare di un credito d'imposta, se previsto, per l'imposta di successione o donazione pagata in Italia in base al trattato per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni e donazioni applicabile.

Imposta di registro

Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli, inclusi i Titoli, scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200, e (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso", "enunciazione" o a seguito di registrazione volontaria.

I trasferimenti aventi ad oggetto i Titoli non sono assoggettati all'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge n. 228 del 2012.

Direttiva Europea sulla Cooperazione Amministrativa

Il 10 novembre 2015, la Direttiva del Consiglio UE 2015/2060/EU su proposta della Commissione Europea, ha abrogato la Direttiva del Consiglio UE 2003/48/EC ("**Direttiva Europea sul Risparmio**") che è stata sostituita dalla Direttiva del Consiglio 2011/16/EU, come successivamente modificata ed integrata anche dalla Direttiva del Consiglio 2014/107/EU, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (la "**Direttiva Europea sulla Cooperazione Amministrativa**"). Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva Europea sulla Cooperazione Amministrativa, la tipologia dei pagamenti da segnalare automaticamente è più ampia rispetto a quella prevista precedentemente con la Direttiva Europea sul Risparmio. Tuttavia, contrariamente alla Direttiva Europea sul Risparmio, la

nuova Direttiva non prevede l'applicazione di una ritenuta sugli interessi o proventi assimilabili.

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva Europea sulla Cooperazione Amministrativa con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29 come successivamente modificato ed integrato e con il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015. Di conseguenza, con la Legge 7 luglio 2016, n. 122, l'Italia ha abrogato il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 attuativo della Direttiva Europea sul Risparmio.

DISTRIBUZIONE E MERCATO SECONDARIO

Partecipanti alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione

La Prima Fase del Periodo di Distribuzione è integralmente ed esclusivamente destinata al pubblico indistinto. Alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione non possono partecipare gli investitori istituzionali residenti all'estero, le controparti qualificate e i clienti professionali di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione:

(i) per le persone fisiche in ogni caso;

(ii) per i clienti professionali su richiesta di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni;

(iii) per le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto dei soggetti di cui ai punti (i) e (ii);

(iv) per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto dei soggetti di cui ai punti (i) e (ii); e

(v) per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'art. 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, che potranno partecipare alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione esclusivamente per conto di clienti di cui ai punti (i) e (ii).

In altri termini, possono partecipare alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione:

a) le persone fisiche, a prescindere dalla loro classificazione;

b) i clienti al dettaglio, con esclusione delle controparti qualificate e dei clienti professionali di diritto che possono invece partecipare alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. Sono quindi inclusi i clienti professionali su richiesta, ossia coloro i quali sarebbero classificabili come clienti al dettaglio, che abbiano richiesto di essere considerati clienti professionali. È importante, a tale scopo, che il cliente stesso si faccia parte attiva con l'intermediario per verificare la possibilità di partecipare alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione dei Titoli;

c) le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti a) e b);

d) gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti a) e b); e

e) le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti a) e b).

Con riferimento alle categorie di cui ai punti c), d) ed e) di cui sopra, i soggetti ivi ricompresi potranno partecipare alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione ove siano disposti, a

richiesta, a dare formale evidenza della circostanza che agiscono per conto di clienti inclusi nelle categorie di cui ai punti a) e b) dell'elenco che precede.

Si veda anche la sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario – Restrizioni all'acquisto, vendita e libera trasferibilità*".

Partecipanti alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione

La Seconda Fase del Periodo di Distribuzione è integralmente ed esclusivamente destinata ai soggetti esclusi dalla Prima Fase del Periodo di Distribuzione, vale a dire:

(i) le controparti qualificate non persone fisiche, anche se richiedono di essere considerati soggetti al dettaglio o clienti professionali, di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018;

(ii) i soggetti professionali di diritto non persone fisiche, anche se richiedono di essere considerati soggetti al dettaglio, di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018; e

(iii) clienti professionali pubblici di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 236 dell'11 novembre 2011 e altri enti inclusi nelle pubbliche amministrazioni.

Si veda anche la sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario – Restrizioni all'acquisto, vendita e libera trasferibilità*".

Investitori esteri

Con riferimento agli investitori individuali esteri, che possono partecipare alla distribuzione dei Titoli, salvo quanto previsto dalle limitazioni previste alla sezione "*Distribuzione e Mercato Secondario – Restrizioni all'acquisto, vendita e libera trasferibilità*", cui gli investitori devono far riferimento, l'identificazione e l'attestazione della loro natura spetta anche in questo caso all'intermediario che riceve l'ordine dall'acquirente finale e che si impegna a trasmetterla agli intermediari a cui invia l'ordine di acquisto ricevuto dal cliente estero. In mancanza di un accertamento oggettivo da parte dell'intermediario di prossimità, l'investitore potrà partecipare, ma dovrà essere indirizzato alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, analogamente a qualsiasi altro investitore istituzionale estero.

Procedura di distribuzione

Sulla base della procedura di ammissione alle negoziazioni ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all'emissione del titolo contenuta nel provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") pubblicato in data 1 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 2.4.7, comma 4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., i Titoli saranno ammessi alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni ("**MOT**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana, precedentemente alla Data di Regolamento ed ai fini della loro distribuzione. I Titoli saranno quindi inizialmente distribuiti al Prezzo di Emissione attraverso il MOT durante il Periodo di Distribuzione per il tramite dei *Dealers* (come di seguito definiti) e degli operatori partecipanti al MOT, secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi dell'Accordo di Sottoscrizione (come di seguito definito) e in conformità con il Decreto di Emissione, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. (di seguito, congiuntamente,

i "***Dealers***"), nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione, si impegnano ad esporre sul MOT proposte in vendita dei Titoli al Prezzo di Emissione. Al termine della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione l'impegno ad esporre sul MOT la proposta in vendita dei Titoli al Prezzo di Emissione è assunto solo da Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nel corso del Periodo di Distribuzione, gli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i *Dealers*, potranno immettere proposte di acquisto dei Titoli, sia per conto proprio che per conto terzi, (i) al Prezzo di Emissione durante la Prima Fase del Periodo di Distribuzione e (ii) senza limite di prezzo solamente durante la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, in ogni caso secondo le regole di funzionamento del MOT. Nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione, le proposte in acquisto validamente immesse sul MOT saranno irrevocabili e, a seguito dell'abbinamento a proposte in vendita determineranno la conclusione di contratti condizionati alla emissione dei Titoli. Le proposte in acquisto validamente immesse nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione saranno in ogni caso integralmente soddisfatte. Le proposte di acquisto di Titoli immesse sul MOT nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione saranno modificabili e revocabili fino alla chiusura del Periodo di Distribuzione.

Terminata la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, le proposte di acquisto validamente immesse sul MOT nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione divengono ordini di acquisto. L'offerta totale che l'Emittente intende offrire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione coincide con la proposta in vendita immessa sul MOT dal *Dealer* incaricato per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. Qualora l'ammontare complessivo degli ordini di acquisto risulti superiore all'offerta totale che l'Emittente intende offrire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, tali ordini verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario (Euro 1.000) dei Titoli. Tale meccanismo, per ciascuna proposta di acquisto, assegnerà la quantità da allocarsi applicando la seguente formula:

Quantità eseguita per singolo ordine di acquisto = arrotondamento per difetto al taglio unitario [quantità offerta × (quantità della singola proposta di acquisto / quantità totale delle proposte di acquisto)]

A seguito dell'applicazione del criterio di riparto, le eventuali quantità di Titoli residue rispetto all'offerta totale che l'Emittente intende offrire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione saranno allocate, tramite l'assegnazione di una quantità pari al taglio unitario (Euro 1.000) dei Titoli, sulla base di un criterio cronologico a partire da un ordine di acquisto individuato a sorte e a seguire sugli ordini di acquisto inseriti successivamente a quest'ultimo, fino all'ultimo ordine di acquisto immesso nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. Eventuali ulteriori quantità residue di Titoli saranno allocate, tramite l'assegnazione di una quantità pari al taglio unitario (Euro 1.000) dei Titoli, sulla base di un criterio cronologico a partire dall'ordine con maggiore priorità temporale, in ogni caso fino a concorrenza dell'offerta totale che l'Emittente intende offrire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione.

La piena applicazione della formula di riparto per tutti i partecipanti e lo svolgimento della procedura di allocazione viene garantita dal sistema automatico di Borsa Italiana al termine della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione.

L'intermediario di prossimità provvederà a comunicare ai propri clienti i quantitativi di Titoli assegnati ad esito della procedura di riparto.

I contratti di acquisto dei Titoli non saranno coperti dalla garanzia della Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e saranno regolati alla Data di Regolamento.

Entro il giorno successivo alla data di chiusura del Periodo di Distribuzione, Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT dei Titoli, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento, la data di regolamento dei contratti di acquisto dei Titoli validamente conclusi nel corso del Periodo di Distribuzione e la data di godimento dei Titoli.

Gli investitori che intendono acquistare i Titoli, sia nel corso del Periodo di Distribuzione che successivamente, dovranno in tal senso rivolgersi al proprio intermediario al fine di trasmettere il proprio ordine di acquisto sul MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'intermediario medesimo, fatto salvo quanto diversamente previsto dal Decreto di Emissione con riferimento ai Titoli.

Si segnala che la responsabilità di accertare la natura dell'investitore e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima Fase del Periodo di Distribuzione piuttosto che nella Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

I *Dealers* si sono impegnati, in via solidale, con l'Emittente a sottoscrivere i Titoli alla Data di Regolamento, al Prezzo di Emissione determinato dall'Emittente con il Decreto di Emissione per un ammontare pari all'Ammontare Nominale Complessivo al fine di regolare le vendite dei Titoli da loro effettuate sul MOT nel corso del Periodo di Distribuzione, ai sensi di un accordo di sottoscrizione datato 3 marzo 2023 (l'"**Accordo di Sottoscrizione**").

In particolare, ai sensi dell'Accordo di Sottoscrizione, i *Dealers*, nonché Banca Akros S.p.A. e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (di seguito congiuntamente, i "***Co-Dealers***") si sono impegnati, in via solidale tra loro, affinché l'Ammontare Nominale Complessivo non sia inferiore ad Euro 1.000.000.000 (l'"**Ammontare Garantito Complessivo**").

Ferma restando la normale attività di secondario degli specialisti in titoli di Stato, quanto al periodo immediatamente successivo all'avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, i *Dealers* ed i *Co-Dealers* si sono altresì impegnati, ad esporre giornalmente prezzi e quantità per i Titoli sul MOT fino alla seconda Data di Pagamento delle Cedole, nel rispetto della normativa applicabile e del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni.

Gli investitori sono invitati a considerare che, ai sensi della vigente normativa applicabile, agli ordini di acquisto dei Titoli effettuati avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza, anche nel corso del Periodo di Distribuzione, non sono applicabili le disposizioni riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari a consumatori, ai sensi degli articoli 67-*bis* e 67-*duodecies* del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005. Gli investitori sono invitati a considerare anche che le peculiari modalità di emissione e di distribuzione dei Titoli configurano una fattispecie che non rientra tra i servizi di investimento ai quali è applicabile la disciplina del diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6 del Testo Unico.

Commissioni

L'Emittente intende riconoscere una commissione di importo pari al 5 per mille dell'Ammontare Nominale Complessivo relativo alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione ai soggetti che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di Titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini direttamente, o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico, in conformità con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2015 (il "**Decreto Trasparenza**"); tale commissione è pertanto corrisposta ai soli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente dei Titoli. Tale commissione sarà quindi ripartita tra i soggetti aventi diritto proporzionalmente all'ammontare degli ordini trasmessi ed eseguiti nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione.

La corresponsione di tale commissione sarà effettuata per il tramite dei *Dealers* e degli operatori partecipanti al MOT e all'uopo l'Emittente trasferirà i relativi importi, sul conto indicato dai *Dealers*, in data 16 marzo 2023. A fini di chiarezza, nessuna commissione di distribuzione sarà corrisposta relativamente agli ordini di cui alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. A fini di chiarezza, si segnala inoltre che gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli e le società fiduciarie non riceveranno tale commissione, ma, esclusivamente in relazione a tale finalità, saranno considerati quali acquirenti dei Titoli e quindi le relative commissioni saranno corrisposte agli intermediari che abbiano prestato il servizio di esecuzione ordini o ricezione e trasmissione di ordini agli stessi.

L'Emittente intende inoltre riconoscere ai *Dealers* ed ai *Co-Dealers* una commissione complessivamente di importo pari allo 0,75 per mille dell'Ammontare Nominale Complessivo, in ragione della loro attività di *Dealers* e di *Co-Dealers* e all'uopo l'Emittente trasferirà il relativo importo, sul conto indicato dai *Dealers*, in data 16 marzo 2023.

Gli intermediari che raccoglieranno gli ordini di acquisto dei Titoli dalla propria clientela nel Periodo di Distribuzione non potranno addebitare alla propria clientela commissioni di negoziazione, ai sensi del Decreto Trasparenza e del Decreto di Emissione.

Restrizioni all'acquisto, vendita e libera trasferibilità

L'Emittente non ha intrapreso, né intraprenderà, alcuna iniziativa in nessuna giurisdizione che consenta lo svolgimento di una offerta pubblica dei Titoli, o il possesso o la distribuzione di materiale informativo in relazione ai Titoli, in quei paesi e giurisdizioni in cui una tale iniziativa sia richiesta.

Stati Uniti

Il presente *Information Memorandum* non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o ad acquistare i Titoli e non può essere inviato o consegnato negli Stati Uniti.

I Titoli non sono stati registrati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act*, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati degli Stati Uniti, e saranno offerti o venduti al di fuori del territorio degli Stati Uniti per mezzo di *offshore transactions*, come definite in, e facendo affidamento sulla *Regulation S* del *Securities Act*. All'atto dell'acquisto, si riterrà che ciascun acquirente dei Titoli abbia dichiarato che si trova al di fuori del territorio degli Stati Uniti e ha effettuato l'acquisto per mezzo di una *offshore transaction* ai sensi della *Rule 903* della *Regulation S* del *Securities Act*.

Per un periodo di 40 giorni a seguito dell'inizio dell'offerta dei Titoli, un'offerta o una vendita di tali Titoli all'interno del territorio degli Stati Uniti effettuata da un *dealer* (come definito nel *Securities Act*) (che abbia o meno partecipato all'offerta) potrà violare l'obbligo di registrazione del *Securities Act* qualora tale offerta o vendita non sia svolta avvalendosi di una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi del *Securities Act*.

Ai fini di questi paragrafi, "Stati Uniti" indica gli Stati Uniti d'America, i relativi territori e possedimenti (compresi Porto Rico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Samoa Americane, l'Isola di Wake e le Isole Marianne Settentrionali), qualunque stato degli Stati Uniti d'America e il Distretto di Columbia.

Altri Paesi

Il presente *Information Memorandum* non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa ai Titoli nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "**Altri Paesi**"). I Titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

INFORMAZIONI GENERALI

1. L'emissione dei Titoli è stata autorizzata ai sensi del Decreto del Dirigente Generale Capo della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0018002 del 3 marzo 2023, a tal fine autorizzato dal Decreto n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, e dalla Determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 come confermata dalla Determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023.

2. I Titoli sono ammessi alle negoziazioni presso Borsa Italiana S.p.A. precedentemente alla Data di Regolamento ed ai fini della loro distribuzione.

3. Borsa Italiana S.p.A. stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di Regolamento, la data di regolamento dei contratti di acquisto dei Titoli validamente conclusi nel corso del Periodo di Distribuzione e la data di godimento dei Titoli.

4. Ai Titoli possono essere assegnati i seguenti codici ISIN: IT0005532715 ("**Codice con Premio Fedeltà**") e IT0005532723 ("**Codice senza Premio Fedeltà**"). Il Codice con Premio Fedeltà è assegnato a tutti i Titoli con riferimento ai quali sussistono i requisiti per l'attribuzione del Premio Fedeltà, mentre il Codice senza Premio Fedeltà è assegnato ai Titoli con riferimento ai quali non sussistono tali requisiti. Qualora un Titolo cui è assegnato il Codice con Premio Fedeltà sia venduto, al momento della cessione a tale Titolo sarà attribuito il Codice senza Premio Fedeltà, pertanto saranno negoziabili esclusivamente i Titoli con Codice senza Premio Fedeltà. Si precisa che i Titoli distribuiti nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione recheranno il Codice con Premio Fedeltà, e la modifica del codice (dal Codice con Premio Fedeltà al Codice senza Premio Fedeltà) sarà effettuata dagli intermediari depositari in sede di disposizione di vendita dei Titoli, in conformità alle disposizioni operative impartite da Monte Titoli S.p.A. Ai Titoli distribuiti nel corso della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione sarà assegnato il Codice senza Premio Fedeltà.

5. L'Emittente potrà richiedere alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa di deliberare l'esclusione dalla quotazione dei Titoli, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 457 dell'8 agosto 1996.

EMITTENTE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
Italia

CONSULENTI LEGALI E FISCALI
per i *Dealers* ed i *Co-Dealers*

Simmons & Simmons
Via Tommaso Grossi, 2
20121 Milano
Italia

Dentons
Piazza degli Affari, 1
20123 Milano
Italia